



## SULLA CONSORTERIA FEUDALE DEI NOBILI DI RIPAFRATTA

---

I numerosi gruppi di corporazioni, di consorterie gentilizie, di cappelle urbane e suburbane nei comuni feudali sono sempre un prodotto del nuovo momento storico, in cui questi si trovano, cioè del nuovo organismo interno della vita sociale sviluppatosi in essi. Quando infatti sorgono nuove attività che si esplicano nel commercio, nelle industrie, nelle arti, per necessità debbono sorgere nuove forme, che danno alla vita comunale un'altra fisionomia. Così si spiega il sorgere delle corporazioni d'arti e mestieri, delle compagnie d'armi, di certe forme associative come le cappelle, le porte, i quartieri e le consorterie. Questo spirito associativo si estende in tutta la vita sociale ed individuale, ed abbraccia economia, religione, politica. Ora mentre il popolo si adagia nelle associazioni artigiane, industriali e commerciali, la nobiltà nella forma giuridica delle consorterie, le quali si formano col successivo aggregarsi di famiglie ad una, a cui queste si legano con rapporti consanguinei, militari e commerciali, pigliando un nome comune e fabbri-

cando un castello o una torre che serva di ricovero e di difesa in tempi di turbolenze.

Generalmente dopo il secolo XII le consorterie da rudimentali e poche, organizzate economicamente e politicamente, si fanno vigorose, i membri che le componevano prima si aumentano, si disciplinano e allora esse acquistano un vero valore legale e politico. Legale, perchè le leggi consorziali esigono che ogni consorte sia responsabile dell'altro e tutti a vicenda si proteggano, s'aiutino e vendichino ogni offesa ricevuta. Politico, perchè i consorti, essendosi costituiti in un ente proprio ed indipendente, possono combattere in favore o contro il comune nelle contese civili che nascono in questo o contro qualunque altro che possa danneggiare i loro interessi economici.

Lo studio di queste consorterie gentilizie è importante, perchè serve a lumeggiare il periodo della vita comunale che sempre affascina e ch'è sempre per gli studiosi una miniera inesauribile di utili e feconde ricerche. Naturalmente per fare un lavoro sistematico e completo su questa forma di associazione dell'epoca feudale, bisognerebbe conoscere un buon numero di consorterie. Lavori di simil fatta, dobbiamo pur riconoscerlo, ne abbiamo pochissimi.

Perciò con questo mio studio mi son proposto di fare la storia della Consorteria dei Nobili di Ripafratta, determinando, secondo che mi è stato possibile, i rapporti giuridici di detti Nobili col comune pisano, illustrandone l'importanza politica a causa della posizione del castello e la parte avuta nelle secolari contese fra Pisa e Lucca. Ho sfiorato anche, per quanto mi è stato consentito dai documenti raccolti negli archivi, la loro potenzialità economica, l'estensione delle loro terre, i confini della loro giurisdizione e in particolar modo mi son diffuso a narrare le relazioni reciproche fra i Nobili e il comune rurale di Ripafratta.

I.

Ripafratta o Librafatta è tuttora un castello semidiruto con sottostante borgata nella valle del Serchio. Le mura castellane con la torre giacciono propriamente sulla pendice occidentale di un poggio che costituisce l'ultimo sprone di Monte Maggiore e confinano con Filettole e Castiglioncello, poggi alquanto vicini fra loro in guisa da restare uno stretto passaggio alle acque del Serchio. Se dobbiamo credere al Repetti (1), Ripafratta « ripete chiaramente la sua etimologia dalle acque correnti del Serchio e dell'Ozzeri, le quali costà ruppero la ripa de' poggi per aprirsi un passaggio alla marina di Pisa ». Comunque sia l'origine del nome, è certo che nel sec. X la moderna contrada di Ripafratta portava il nome generico di Ripa (2). I signori che poi si dissero « i Nobili di Ripafratta » e formarono una grande consorterìa, ben regolata da apposito Statuto, ci appariscono in principio come semplici concessionari. Infatti nel 970 Adalongo, Vescovo di Lucca, diede a livello a Ildebrando, figlio di Teuperto, due casalinghi e altri beni colla chiesa di San Pietro e quella di S. Ponziano di Urbanule: un pezzo di terra fuori di Lucca presso la chiesa di S. Frediano e nove case in Maremma, appartenenti a S. Regolo di Populonia (3). Ildebrando era obbligato a pagare ogni anno nel mese di maggio un censo di sedici soldi d'argento. Nello stesso anno gli diede pure a livello la pieve di S. Martino e di S. Giovanni Battista posta in Flesso con tutti i beni e le decime, che gli uomini solevano pagare nelle ville di « Petruvio, Vicopelago, Puziolo, Mezzana, Cellasumma, Soteriana, Ripa, Nave, Eribrandi, Amiate, Dardatico (4) ». Queste ville, fra cui notiamo « Ripa »

---

(1) REPETTI. *Dizionario geogr., fis., stor. della Toscana*, a Ripafratta.

(2) BARSOCCHINI. *Memorie e documenti per servire all'istoria del ducato di Lucca*. Lucca, 1811. To. V, III doc. 1420.

(3) BARSOCCHINI, op. cit., doc. 1419.

(4) BARSOCCHINI, op. cit., doc. 1420.

che darà poi il nome alla consorteria, si continuarono a dare a livello allo stesso concessionario o ad altri della sua famiglia. Così il 3 ottobre del 980 il vescovo Guido (1) allivellò i medesimi beni a Gherardo, fratello d'Ildebrando, però questa volta non "in integrum", ma solo la terza parte e quindi col censo minore di soldi cinque e denari quattro, poi nello stesso anno (2) gliene diede a livello la metà con un censo di soldi sette e denari sei.

Il censo cresce e diminuisce in ragione delle porzioni di beni che si allivellano. Queste e altre innumerevoli concessioni livellari fatte allora dalla mensa lucchese ci manifestano le condizioni precarie in cui si trovava nel secolo X il vescovo di Lucca, il quale era costretto a sminuzzare il suo patrimonio ecclesiastico per mezzo di carte livellari. Nella identica condizione del vescovo di Lucca si trovava allora la maggior parte dei vescovi italiani, i quali essendo ingolfati nelle ambizioni e nelle passioni politiche, avevano bisogno per soddisfare queste di denaro e di fautori del loro partito. Non c'era altro mezzo migliore che dilapidare il patrimonio ecclesiastico dando le loro terre a livello, laonde non deve recar meraviglia se nel sec. X e XI si trovano un'infinità di questi contratti livellari. Gli scrittori ecclesiastici si lamentavano amaramente di vedere scemato in quel modo il patrimonio della Chiesa, che avrebbe affrettato la sua rovina, e a ragione, ma questo fatto in realtà recò un gran bene, perchè la cittadinanza italiana venne ad acquistare una nuova posizione di fronte alle Chiese (3). I nostri concessionari (che poi si diranno i Nobili di Ripafratta) colle terre avute in livello e messe a cultura si formarono un peculio, onde cominciarono a comprare delle terre. E infatti il 10 maggio 987 un Sismondo (4),

(1) BARSOCCHINI, op. cit., doc. 1514.

(2) BARSOCCHINI, op. cit., doc. 1517.

(3) DAVIDSOHN. *Geschichte von Florenz*, p. 142.

(4) Pergamena n. 8 dell'Archivio privato Roncioni in Pisa presso l'avvocato Manfredo Roncioni a cui sento il dovere di esprimere pubblicamente i miei più sentiti sensi di gratitudine per la sua squisita cortesia.

soprannominato Tunito, vendette per il prezzo di soldi mille a un Manfredo l'intera metà delle quindici parti fra case, fondi e masserie, esistenti nei luoghi di Limiti, Vico Merdarioli, Vecchiano, Carrara al Pero, Fausina e Arena.

Chi è questo Manfredo? Da chi è discendente? In che relazione sta con Teuperto, e con Ildebrando e Gherardo suoi figli? Alcuni documenti dell'Archivio arcivescovile di Lucca ci permettono di rispondere alle domande che ci siamo proposte.

Nel 996 un Giovanni, figlio di Teuperto, riceve a livello dal vescovo di Lucca beni a Vione (1). Ora in una carta del 1017 un Bernardo di Rodolfo manifesta che Maginfredo figlio di Giovanni ha ceduto a lui la terza parte del castello che avea in Milliano con beni a Tripallo e Alari e a sua volta la dona a Sichelmo detto Sigizio di Alticoso. Identifichiamo questo Maginfredo con quel Manfredo di cui si parla nell'atto di vendita di Sismondo e con quel "Maginfrido figlio q. Iohannis (2)", che ha il 28 maggio 1020 beni a livello dal vescovo Grimizo. Questo

---

(1) BARSOCCHINI, op. cit., doc. 1706.

(2) A tergo della pergamena (Arch. Arciv. di Lucca  $\text{E. n. 75}$ ) trovo scritto: « libello Managifridi (molto sbiadito) feu... dominorum de Ripafracta Datum Mainfrido filio quondam Iohannis de rebus pertinentibus plebi de Flexo ». La scrittura certo non è contemporanea, ma del sec. XII o XIII quando le concessioni livellari si erano tutte trasformate in feudali. Così molte altre pergamene di livello del sec. X, portano scritto a tergo con caratteri un po' posteriori la parola « feudum ». Non mancano es. in BARSOCCHINI, op. cit., to. V, p. I, dissert. 8<sup>a</sup> « feudum Corvariensium » « feudum dominorum de Maona » ecc. Nel *Liber Iurium Nobilium de Ripafracta* (cod. prez. del sec. XIV che si conserva nell'Arch. privato della famiglia Roncioni in Pisa, n. 59 bis) a fo. 6 tergo si trova trascritto il documento originale, però nel luogo, dove nell'orig. troviamo « tibi Maginfrido filio q. Iohannis » nella trascrizione è « Manfredo Roncionio ». Questo cognome Roncioni dato a Manfredo non sarebbe una falsificazione, ma l'aggiunta del casato nel secolo XIV quando esso si era già formato. Senza fondamento si debbono ritenere le congetture del LAMI (*Codice diplomatico toscano* I, 482) che fa derivare questo cognome da Baroncione, di cui si parla in una carta pisana del 730 dataci dal Muratori. Questo fu prima giustamente notato dal BRUNETTI (*Cod. dipl. tosc.*, I, 482) Vedi anche *Arch. Stor. Ital.*, VI, to. I, serie I, p. X della prefaz. alle storie del Roncioni, nota I.

“ Maginfredo, Magnifredo o Manfredo „ sarebbe figlio di Giovanni e costui alla sua volta di Teuperto. Onde Teuperto si potrebbe considerare come un antenato dei Signori, da cui provennero i Nobili di Ripafratta. Questo a me sembra probabile, però non v'è alcuna ragione di credere che Teuperto (1) sia il capostipite e che la concessione livellare del 970 sia proprio la prima.

Le donazioni e concessioni imperiali fatte ai nostri Signori di Ripafratta datano dal 3 agosto 996. In quest'anno Ottone III, da Pavia coll'intervento del marchese Ugone (2), concede a Manfredo una vigna nel contado di Lucca, la quale chiamavasi Croce, poi la terra di Monte S. Bartolomeo nel luogo detto di Sorbole, tre monti: Valle Bonelli, Lupocavo e il monte “ de valle Querculi „, due reguli mansi a Loniano, e una parte di terra fuori le mura della città di Pisa. Con questa concessione si dava a lui piena facoltà di tenere quelle terre, venderle e commutarle. Nessuno o duca, o marchese, o arcivescovo, avrebbe potuto molestarlo e privarlo dei beni senza alcun legale giudizio, e se alcuno lo avesse osato, avrebbe dovuto pagare lire 150 d'oro, metà alla camera imperiale e metà a Manfredo o ai suoi eredi (3). Manfredo si mo-

---

(1) Teuperto era figlio di un altro Teuperto e nel 941 con Uberto Malaspina marchese e conte del palazzo sedette in un giudizio che si tenne pei beni del vescovato di Lucca (BARSOCCHINI, op. cit., doc. 1281). Rodolfo del q. Teuperto che dal vescovo Teudegrimo di Lucca ricevette nel 983 beni a livello nella pieve di S. Martino e di S. G. Battista con porzione di debito degli uomini di detta Pieve, sarà probabilmente figliuolo di Teuperto, l'antenato dei Nobili di Ripafratta, sicchè i fratelli sarebbero quattro: Ildebrando, Gherardo, Giovanni e Rodolfo (BARSOCCHINI, op. cit., doc. 1563. Faccio notare ch'egli nell'intestazione del documento dice che il vescovo allivella beni a Rodolfo « da cui discendono i Nobili di Ripafratta »).

(2) Ugo o Ugone soprannominato il Grande di stirpe salica, il quale riunì sotto di sè il marchesato di Toscana, di Camerino e il ducato di Spoleto. HEGEL *Storia della costituz. dei municipii ital., tradotta dal Conti*. Milano, 1861, p. 394.

(3) M. G. H., PERTZ., II, p. II, N. 223. Diplomata. BÖNNER, Reg. 780. STUMPF, Reg., 1090. ORSUCCI, *Castelli e comuni del distretto e diocesi di Lucca*. Ms. del sec. XVIII (Arch. Lucchese). *Liber Iurium* cit., fo. 4. Il Pertz dopo *Manfredo*, mette tra due parentesi « Roncionio ». Egli si dovette fondare sul *Liber Iurium* e sull'Orsucci. L'Orsucci a sua volta

strò ossequiente alla potestà imperiale e avrà probabilmente anche prestato servizio ad Ottone, il quale " ob devotum ingenium habilemque servitium „ da Roma gli fece un'altra concessione il 7 ottobre del 1000 di una corte di nome Sestaria e di una terra chiamata Fossula nel contado di Lucca con tutti i servi, i campi, le selve e tre monti: Monte Maggiore, Monte Vergario, su cui era situata la chiesa di S. Bartolomeo, e Valle della Croce con tutta la giurisdizione civile e criminale (1). Da Todi poi il 20 dicembre 1001 dona a lui la corte di Lugnano nel contado di Pisa con tutte le sue pertinenze (2) " cum omnibus eorum mancipiis hominibus et personis ecclesiis hedificiis terris montibus campis pratis pascuis silvis venationibus aquis aquarumque decursibus piscationibus viis et inviis exitibus et redditibus et introitibus ripe et passedii „. Ora è evidente che in questa zona di terreno, su cui poi si aggirò il patrimonio comune della nostra

---

trascrisse il documento da una copia che un Averardo Simonetti gli mandò nel 1669 e in un punto così dice: « nel 1624 si fece un processo nelle case del vescovato di Lucca per causa della chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo di Ripafratta della diocesi di Lucca per differenze che vertevano fra i Roncioni nobili di Pisa per una parte e il fiscale delle case del vescovato per l'altra, e nella produzione delle scritture per parte del detto Roncioni si copiò del detto privilegio del 996 exemplato da Ser Geronimo Vanni di Pisa il 1617 dal Liber Iurium ». Ora si sa che i documenti quivi trascritti sono del sec. XIV. Niente di più probabile che nel trascrivere il docum. si sia surrogato alle parole che vengono dopo « filio q. Iohannis » il nome del casato già formato « Roncionio ».

(1) *M. G. H., Diplomata*, II, II, 389.

(2) *M. G. H., Diplomata*, II, N. 421. Se dovessimo credere al TAIOLI (*Istorie ms. di Pisa in Biblioteca univ. f. 22*) e al TRONCI (*Annali Pis.*, ad anno 965) Ottone sarebbe stato mosso a fare tali donazioni per accontentare alcuni nobili del suo seguito, i quali presi dalla dolcezza del clima e dalla fertilità del suolo di Pisa lo avevano pregato che volesse accordar loro di rimanervi. — Di qui secondo i due cronisti avrebbero avuto origine alcune illustri famiglie pisane: Casatti, Orlandi, Ripafratta, Visconti, Vecchianesi, Gusmani e Duodi. Comunque sia, qui si tratta d'una donazione vera e propria di certe proprietà, appartenenti prima al demanio imperiale, non di un beneficio, il quale è revocabile e non costituisce affatto la proprietà del fondo, che non può essere in tal caso nè venduto nè legato (SCHUPFER, *Delle istituz. politiche longobar-diche*, Firenze, 1863, p. 396).

consorteria, erano le condizioni adatte per un progressivo sviluppo di una vita associativa che doveva portare alla " *comunitas* o *universitas Ripefractae* ". Abbiamo corti, vigne, oliveti, orti, querceti, boschi, tutto quello che occorreva affinchè una popolazione si alimentasse, si riscaldasse, riparasse la casa e la stalla; poi troviamo le ville e i mansi. Nelle ville brulicava una popolazione di servi della gleba " *mancipii* " ch' erano costretti a lavorare le terre dominate " *res dominicata* " appartenenti a piccoli vassalli vescovili, attirati là probabilmente dalla mite signoria del vescovo. Nei mansi o case masserizie " *res massaritiae* (1) " una popolazione di coloni o fittaiuoli liberi, che pagavano il " *redditum de labore, vinum, simulque de bestiis vel de qualibet movilia* (2) ". Perciò il carattere geografico e fisico di queste terre, consistenti in vallate fertili, boschi, pascoli e attraversate dal Serchio e dall' Ozzeri, doveva favorire l'addensarsi della popolazione e quindi il loro organizzarsi posteriormente in comunità, giacchè i coloni, benchè per contratto coi proprietari fossero legati alla terra e obbligati a decime, a censi in denaro o in derrate, pure coi frutti che ricavavano, lordi dalle imposizioni fiscali, potevano mettere su un peculio che un giorno li avrebbe riscattati.

## II.

Fino alla 1.<sup>a</sup> metà del sec. XI i Signori di Ripafratta si muovono specialmente nell' orbita della politica lucchese (3), come tutte le altre numerose consorterie dei dintorni, le quali costituiscono quell' " *exercitus lambar-dorum* " che nel 1005 durante la prima guerra fra Pisa e Lucca aiuta il vescovo Lucchese (4). Nel 1014 Ghe-

---

(1) FUSTEL DE COULANGE, *L'alleu et le domaine rurale*, p. 362.

(2) BARSOCCHINI, *op. cit.*, V, III, p. 311.

(3) Vedi le carte di livello concesse dal vescovo di Lucca ai Nobili di Ripafratta. Arch. Arcivescovile di Lucca ☒ B. 78. ☒ ☒ N. 26. † †. P. 24.

(4) VOLPE, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa*. Pisa 1902, p. 26.



rardo figlio di Teuperto riceve a livello dal vescovo Grimizo una corte a Bassirica, poi la chiesa di S. Maria a Campuolo con castelli e beni appartenenti di diritto ad essa (1). Lo stesso vescovo il 28 maggio 1020 (2) allivella a Maginfrido di Giovanni beni della chiesa di S. Martino e di S. Giovanni Battista a Flesso, colle decime pagate dagli uomini delle ville di "Siziano, Cellasumma, Flesso Maggiore, Flesso Minore, Nave d' Erinprando, Cumulo". Parimenti beni della chiesa battesimale di S. Giorgio, Vicopelago, Petroio, Puzziolo e beni della Chiesa di S. Maria fuori di Lucca nel luogo detto Moio coi diritti di sepoltura. Maginfrido aveva l'obbligo di far celebrare gli uffizii sacri e di pagare nel mese di marzo una rendita annua di 20 soldi d'argento (3). Queste due carte di livello differiscono dalle precedenti del sec. X specie la seconda, in cui, benchè il formulario sia quasi identico, le obbligazioni del concessionario sono di carattere un po' feudale. Manfredo ha infatti la facoltà di poter "detinendi eas habendi, tenendi, requirendi, recliendi, imperiandi, laborare faciendi". — Le innumerevoli ville sopra menzionate disseminate nella valle del Serchio e

---

(1) Arch. arcives. di Lucca. † †. N. 26. A tergo leggesi pure « feu... dominorum Ripae fractae ».

(2) Arch. arciv. di Lucca † E. N. 75. È anche trascritto nel *Liber Iurium* cit. f. 6-8.

(3) Nel 1026 Ermingarda moglie di Sigifredo e figlia di Rodolfo vende a Bernardo e Ildebrandino di Sismondo la sua porzione di beni posti a Saltulo, pervenutele per la morte di esso Sismondo suo fratello. Questi beni possedevano in comune altri ch' erano « consortes de casa ». (Biblioteca del Capitolo di Lucca, N. 38. P.). Poichè qui si parla di un'Ermingarda, figlia di Rodolfo, il quale a sua volta era figliuolo di Teuperto, crediamo si tratti della nostra consorterìa. L'Orsucci infatti (op. ms. cit.) ricorda questo documento insieme con altri che servirebbero a formare la storia della consorterìa dei Nobili di Ripafratta, sicchè questo viene a confermare quello che abbiamo asserito. In quanto al vescovo Grimizo, l'Orsucci dice che fu figliuolo di Teuperto, e indica la fonte da cui attinge questa notizia: « DANIELO DEI NOBILI, *Memorie del vescovato di Lucca* mss. appresso Bartolomeo dei Nobili ». Importanti sarebbero queste memorie, se si potessero trovare. A ogni modo la notizia che ci dà l'Orsucci è preziosa, e allora ci spieghiamo come questo vescovo, oltre alle ragioni sopradette, forse spinto a concedere terre a livello, per favorire i suoi parenti.

dell' Ozzeri, contenenti popolazione di servi e di rustici soggetti prima a lavorare le terre che appartenevano ed erano amministrate direttamente o indirettamente dal vescovo di Lucca, sono sottomesse ora ai consorti di Ripafratta. Le concessioni livellari fatte ad esse confermano sempre più come le popolazioni dei castelli fossero talvolta, ed è il nostro caso, composte originariamente di genti di ville, prima date a livello e trasformatesi più tardi in feudi per gradi insensibili. Questa trasformazione per le ville concesse ai Signori di Ripafratta è già avvenuta alla fine del sec. XI col sorgere del "castrum Ripae fractae" (1) e colla fondazione del monastero di S. Paolo in Pugnano (2). Di più la fondazione del mona-

---

(1) Nel marzo del 1086 un Lamberto di Specioso, i fratelli Lamberto ed Enrico di Enrico, Ubaldo e Guidone di Sismondo offrono le porzioni a ciascuno di loro spettanti di un pezzo di terra alla chiesa di S. Paolo e a quella di S. Stefano a Pugnano, colla condizione che le suddette chiese non siano in avvenire sottoposte ad alcuna autorità secolare o vescovile, ma alla abbadessa e alle monache e che l'abbadessa debba in ogni tempo eleggersi col consiglio dei donatori. (Perg. di S. Anna in Archivio di Stato Pisano, n. 1.º marzo 1086). L'atto fu rogato in « castro Ripae fractae ». Qui vediamo delinearci tre della famiglia di quei Nobili. Fatto pure nel « castro Ripae fractae » è un atto del 16 settembre 1086 col quale Ubaldo di Sismondo e Willia sua moglie vendono un pezzo di terra. (Archivio Roncioni perg. n. 32). È evidente perciò che la edificazione del castello è già avvenuta prima del 1086. Ubaldo sarà stato un consorte, poichè chi poteva rogare un atto in un castello, se non il signore o i signori che n'erano padroni?

(2) Questo monastero fu fondato dai Signori di Ripafratta, i quali gli assegnarono anche un patrimonio; non possiamo però dire quando precisamente fosse stato edificato, certo nel 1086 esisteva, perchè in quest'anno, come abbiamo detto nella nota precedente, alcuni di loro donarono vari beni alle chiese e ai monasteri di S. Paolo e di S. Stefano, (Cfr. anche MATTHEI, *Ecclesiae Pisanae Historia*, Lucae, 1768, la nota 3.ª in appendice, p. II). Le donazioni al monastero di S. Paolo da parte dei nostri consorti continuarono posteriormente. (Vedi Perg. di S. Anna, 13 marzo 1104; 13 maggio 1104, 27 agosto 1218 in Arch. di Stato pis.). Nel 1140 sorsero delle quistioni a proposito delle decime che si pagavano al monastero di S. Paolo fra la pieve di Pugnano e questo monastero. L'arcivescovo di Pisa s'interpose e stabilì che il pievano avesse la quarta parte delle decime e il resto dovesse darsi al monastero di S. Paolo per beneficio delle Suore di S. Benedetto che ivi vivevano. (Pergam. di S. Anna del 18 nov. 1140). Una bolla poi d'Innocenzo II diretta all'abbadessa di S. Paolo di Pugnano conferma ai Signori di Ripafratta il dritto

stero mostra come la nostra consorzeria è già bella e formata, poichè l'indice della costituzione della consorzeria feudale, uno dei primi atti collettivi di essa è la fondazione di una chiesa o di un monastero, comune a un consorzio di famiglie, che trovano dopo la difesa degli interessi comuni in tal modo un cemento morale più forte.

I nostri consorti sia rispetto ai beni donati dagli imperatori, sia rispetto alle concessioni livellari trasformatesi in veri e propri feudi, si possono ora avvicinare alla categoria dei "capitanei", cioè di quelli che possedevano signorie territoriali e uffici regi. Essi infatti, come vedremo meglio in appresso, non solo avevano giurisdizione feudale nelle cause civili, ma anche nelle criminali con una corte detta "la corte dei Cattani" (1) ed esercitavano le regalie. Il titolo "Nobiles", dato a loro sarebbe un anacronismo nel secolo X e XI, poichè questo si costituisce nel sec. XIII mentre prima è in formazione. Solo allora, nel secolo XIII, acquista un significato determinato e una importanza politica, e fra i nobili e gli ignobili comincia un profondo distacco che si fa più rilevante nelle campagne (2).

Quale azione esercitarono i nostri consorti sulla città di Pisa, e quale la città esercitò su di essi?

---

di sepoltura nella chiesa del monastero e sancisce la definizione della lite fatta dall'arcivescovo Balduino (Pergam. di S. Anna del 21 maggio 1141).

(1) I Cattani che travagliavano non poco le città specialmente nel lucchese in fine all'XI secolo, erano detti anche lombardi, non per distinguersi da un supposto municipio romano e neppure per distinguersi dai Franchi, ma per la libertà da essi conservata ab antico, come i cittadini di Mantova avevano sempre mantenuto il nome di arimanni. (HEGEL, op. cit., p. 479). — Questi lombardi perciò rappresentano i liberi sopravvissuti al naufragio della loro classe o quelli che emancipatisi pei primi si organizzavano in un consorzio privato, servendo così di incitamento alle popolazioni rurali viventi negli aggregati economici delle corti signorili di costituirsi anch'esse in comunità. (VOLPE, op. cit., p. 31).

(2) Vedi le osservazioni del Borghini sulla nobiltà, riprodotte dal BARBI nel *Bollettino della Società dantesca*. N. S. II, 5. SALVEMINI, *La dignità cavalleresca nel comune di Firenze*, Firenze. 1896, p. 14; e *Magnati e Popolani in Firenze*. Firenze, 1899, p. 24.

Questo influsso non fu esercitato nè subito esclusivamente dai signori di Ripafratta, ma l'esercitarono e lo subirono tutti i capitani e i signori del contado pisano. In generale nella Toscana i margravi o marchesi, i duchi che risiedevano nella città, poco ostacolarono l'incremento dei governi municipali, al contrario i capitanei vivendo nel contado fecero sì che queste città non raggiungessero con pari rapidità dei comuni lombardi grandezza e prosperità. Questi ultimi facilmente distrussero i castelli dove riparavano i signori feudali e riacquistarono ed ampliarono il loro primitivo territorio; le città toscane invece per la conformazione territoriale intersecata da monti e da colline, diversissima dalle pianure lombarde, dovevano avere circostanze politiche varie e domini più divisi. Quivi i grandi e piccoli signori, conti e capitani (cattani) per l'assenza, prima del sorgere del comune, d'ogni sovranità arcivescovile ritardarono perciò il libero svolgimento comunale (1). Ma quando sorse il comune creando nelle città nuovi organi amministrativi, sviluppando nuovi bisogni finanziari, esso allora cominciò ad esercitare una potente forza di attrazione nel contado, dove rifioriva la vita locale, capace di diventare parte attiva della città, mentre prima il "comitatus" era una morta appendice, una massa omogenea e indistinta (2).

### III.

I Nobili di Ripafratta, come tutti i Signori rurali, avevano il dritto di imporre gabelle e dazi di pedaggi non solo alle genti soggette, ma anche a quelli che passando per il Serchio entravano nei loro possedimenti per andare nel territorio di Pisa o di Lucca (3). Ora, secondo il Roncioni, i Lucchesi nel 1104, non volendo più pagare il solito dazio, mossero loro guerra; i Nobili non essendo

---

(1) HEGEL, *Storia della costituz.*, cit. p. 478.

(2) VOLPE, op. cit., p. 7.

(3) Vedi il *Breve consortium et dominorum de Ripafracta* in *Arch. Stor. Ital.*, VI, II, p. 808-12.

tanto forti da poter resistere, domandarono aiuto ai Pisani, i quali ritornati da poco tempo dalla Sardegna andarono contro i Lucchesi e ricuperarono il castello tolto da costoro. I nemici vi tornarono un'altra volta, ma furono di nuovo vinti l'anno 1105. Nel seguente i Lucchesi fecero maggior sforzo di gente, risoluti di conquistare ad ogni costo il castello, però furono obbligati dai Pisani a retrocedere. Queste contese apportarono danno ai Pisani e ai Lucchesi, finchè Enrico V, se dobbiamo credere al Roncioni, si intromise e fatte deporre le armi " si trasferì nel luogo stesso per il quale era nata la guerra; ed avendo vedute e considerate le ragioni da una parte e dall'altra, finalmente sentenziò, che potessero usare i nobili di Librafratta detto dazio o gabella e che dove era posto, s'intendesse contado di Pisa: perocchè era di là dal Serchio, ma il luogo appunto non si sa al presente. E così si pacificarono insieme queste due repubbliche l'anno da che Cristo apparve al mondo MCVII; e così si quietarono le turbolenze di questa nascente guerra „ (1). Le narrazioni del Taioli e dell'Orsucci differiscono di molto da quella del Roncioni e non mancano di errori (2). L'Orsucci così dice: " nel tempo che li Pisani erano all'impresa di Terrasanta, i Lucchesi armata mano avevano tolto il castello di Ripafratta alli Pisani e quello tenevano come cosa propria, benchè ingiustamente. Tornati i Pisani di Gerusalemme, mandarono più fiato i loro ambasciatori alla città di Lucca, ma indarno e protestarono la guerra, e se bene tre o quattro volte le gente lucchese fur percorse e dannificate, non per questo i Pisani riebbero il castello e per vendicarsi delle offese radunarono grandissimo esercito, ma trovandosi Henrico in Italia venne a Pisa, s'interpose per fare accordi e pace tra l'una e l'altra città, e chiamati a sè l'ambasciatori lucchesi con autorità piena di capitulare

---

(1) RONCIONI RAFFAELLO. *Istorie pisane*, (in *Arch. Stor. Ital.*, VI, I), p. 157-8.

(2) Vedi ORSUCCI, op. ms. cit. Egli si riferisce alla Storia ms. di Lorenzo Taidi, cfr. TAIOLI, op. ms. cit., a fo. 88.

et i Pisani, nel medesimo modo compose la pace e giudicò che la città di Lucca in capo di 3 giorni dovesse con effetto haver restituito ai Pisani Librafratta, come fecero per timore dell' imperatore e restarono amici dei Pisani ». Secondo questo cronista il castello di Ripafratta era già, prima che scoppiasse la guerra, in possesso dei Pisani, a cui l'avrebbero tolto i Lucchesi e restituito un'altra volta per l'intromissione dell'imperatore. Ciò non si può affatto credere, perchè come mai Ubaldo avrebbe ceduto al comune di Pisa nel 1109 la terza parte del castello, se questo fosse venuto prima in possesso dei Pisani? Possiamo ammettere l'intromissione di Enrico V, senza alcun bisogno di credere col Roncioni che l'imperatore si fosse recato proprio a Ripafratta. Sebbene il Roncioni attinga nelle sue storie a buone fonti, che a noi sono rimaste ignote, pure stentiamo a credere che l'imperatore fosse andato in quel luogo stesso: nessuna altra testimonianza ci induce ad ammetterlo (1). Non si trattava poi di esigere dazi nel contado di Pisa o in quello di Lucca, ma solo di pedaggi nella gola di Ripafratta e ripatici (2) nel Serchio.

Ma si deve credere veramente che i Lucchesi mossero guerra ai Nobili di Ripafratta, solo perchè non volevano pagare i dazi di pedaggio e di ripatico? Questo potrà essere stato un pretesto, invece la ragione vera, a parer mio, è d'indole politica e commerciale. La guerra fra Pisa e Lucca sarebbe una delle manifestazioni della forza municipale delle due città, forza che apparirà anche nelle imprese guerresche in lontani paesi (3). Tanto

---

(1) BERNARDO MARANGONE nel *Vetus Chronicon Pisanum* (*Arch. Stor. It.*, VI, p. II) all'anno 1107 così dice: « Rex Henricus IIII cum ingenti exercitu venit Italiam et Pisa, et fecit pacem inter Pisanos et Lucenses. In eadem guerra vicerunt Pisani Lucenses tribus vicibus in campo, et castellum Ripafractam recuperaverunt, et ripam, unde lis fuit, retinuerunt ». Probabilmente l'imperatore giunse a Pisa alla fine del 1110 (stile comune) o al principio del 1111. Vedi *Chron. Var. Pisan.* in MURAT., *S. R. I.*, 168. TRONCI, *Annali Pisani*, all'anno 1110-11.

(2) Vedi il *Breve Consortum*, cit.

(3) Ragionevolmente l'Hegel osserva che « allorquando Enrico V nel-

i Lucchesi quanto i Pisani per la posizione strategica del castello riparato da alti colli (situato fra due città vicine e potenti, in un luogo idoneo e ai piedi del Monte Maggiore), potevano aprirsi coll'occupazione di esso una via al loro commercio interno e difendersi nel contempo da chiunque cercasse ostacolare i loro interessi economici. Di qui i Pisani potevano penetrare nel contado e nella diocesi di Lucca e sbarrarsi una via verso l'interno della Toscana. Così si spiega l'ardore messo da ambedue i contendenti e specialmente l'insistenza del popolo pisano in questa guerra, come nelle altre, poichè esso mirava a dominare nelle valli dell'Arno, dell'Era e del Serchio, dove la popolazione era numerosa e le colline pullulavano di castelli fortissimi, di cui molti dipendevano dalla mensa arcivescovile di Lucca. Dopo questa guerra, in cui i Signori di Ripafratta dovettero di certo sentire il peso delle armi delle due città e un'eco lontana della vita che sbocciava a Pisa più fervida che a Lucca, avremo un nuovo orientamento nella loro politica. Essi infatti cominceranno ad aggirarsi d'ora in poi nell'orbita della politica di Pisa, che più forte dell'altro comune rivale li attira a sè, allo scopo di assicurare protezione ai cittadini che si recheranno a commerciare in quei luoghi e di accrescere le proprie milizie. Questo fatto era naturalmente favorito dal frazionamento dei loro possessi consorziali o gentilizi, cosa tutta propria della aristocrazia terriera della Toscana, presso la quale i figli dividevano in parti uguali i beni ereditari, tanto che si arrivava sino a possedere un quarantottesimo di castello (1). Perciò ogni singolo possessore al contatto della

---

l'anno 1110 discese per la prima volta con una potente armata in Italia, ritrovò quasi tutte le città reggentisi a governo libero e indipendente... Reggevasi già per consoli da loro medesime creati e la interna loro forza appalesavasi sovente e nelle gloriose gesta guerresche in lontani paesi, come quelle che le città marittime di Venezia, Pisa e Genova avevano intrapreso contro i Saraceni e nelle guerre che facevansi l'un l'altra. Così Milano era in continua furiosa lotta con Lodi ». HEGEL, op. cit., p. 454-55.

(1) PÖHLMANN. *Die Wirthschaftspolitik der florentiner Renaissance*, 1878, pag. 1.

nuova corrente di vita, che emanava dal comune maggiore, vendeva o donava la sua parte di castello solo o con tutti gli altri consorti. Così nel 1109 Ubaldo di Sigismondo e Matilde sua moglie donarono all'arcivescovo Pietro Moriconi, all'opera del Duomo e ai Consoli "bonae fidei consortes", la terza parte del castello o poggio di Ripafratta e Carbonaria, obbligando "iure pignoris", la parte che spettava loro del castello e del suo distretto, del ripatico e del placito (1). Si obbligarono pure di riconoscere per diretta signora e patrona la Chiesa Maggiore e la Mensa arcivescovile, di non mettere il castello nel detto castello senza l'approvazione dell'Arcivescovo, nè di permutare il detto feudo con il comune di Lucca o con quella Mensa vescovile. Ogni qualvolta poi volessero fare qualche acquisto nel poggio di Ripafratta, dovevano ammettere la chiesa pisana per metà alla compera (2). Tutte queste obbligazioni, e specialmente l'ultima, derivano dalla infeudazione del castello fatta al comune ed indicano già una diminuzione di dominio, come l'obbligo che i Gherardesca nel 1142 contraggono colla chiesa pisana di non vendere se non ad essa i castelli e le corti, che possedevano o possederebbero nel contado di Pisa (3). Così i Nobili di Ripafratta si piegarono colla vendita della terza parte del castello a diventare "homines", dell'arcivescovo, che alla fin fine rappresentava il comune pisano. Poichè i rapporti fra il comune e la Mensa arcivescovile in Pisa furono diversi che in altri comuni, come p. es. in quello di Milano, il comune tipico per eccellenza. Qui prima i valvassori si sollevarono contro Ariberto d'Intimiano, poi Lanzone con tutto il suo partito popolano contro i nobili, e l'arcive-

---

(1) MURATORI, *Antiquitates*, III: *Excerpta Arch. Pis.*, Milano, 1740, p. 1113. La donazione è fatta principalmente a « Petro archiepiscopo suisque successoribus et operariis Sanctae Mariae et Pisanis consulibus ad utilitatem praedictae Ecclesiae et pisani populi ».

(2) Lo stesso fanno i castellani di Vivagio nel 1114, (MURATORI, *Antiq.* III, 1117, an. 1114), e nel 1120 quelli di Bientina all'Arcivescovo. Ivi, 1133, an. 1129.

(3) MACCIONI, *Difesa del Dominio dei Conti di Donoratico*, v. I, p. 20.



scovo, e infine si ebbe al principio del sec. XII l'amalgama di tutti i tre ceti (capitani, valvassori, popolo) i quali affidarono ai consoli la suprema autorità del governo municipale, che non riconobbe dipendenza alcuna dall'arcivescovo. A Pisa invece all'arcivescovo, benchè non avesse acquistato un dritto di supremazia sulla città, nè vi esercitasse giurisdizione temporale, la confidenza dei Pisani aveva fatto acquistare una posizione morale tale, che la Chiesa divise la sua autorità col municipio, il quale a sua volta fece partecipare al governo la Chiesa. Perciò la donazione surriferita fatta a S. Maria e all'Arcivescovo si deve considerare come fatta al popolo di Pisa, il quale stipulava i suoi trattati a nome dell'arcivescovo (1). Poichè il comune di fronte ai vassalli investiti dall'impero non avea ancora acquistato un'importanza politica, una posizione legale tale, da convalidare certi atti, mentre l'arcivescovo era capace di far ciò (2). La personalità civile del comune, non ancora costituita, si trova come in un consorzio col capo spirituale della città. L'uno contribuisce colla forza delle armi, l'altro colla forza morale, che gli proviene dalla religione e dalla tradizione secolare dell'unità della diocesi (3). Attratti così i Signori di Ripafratta dalla Repubblica di Pisa colla cessione della terza parte del castello, ogni cura di fortificazione di questo spettava al comune pisano, il quale nel 1162 vi fece potenti ripari (4), nello

---

(1) HEGEL, op. cit., p. 474. Moltissimi sono gli atti in cui l'arcivescovo è il rappresentante ufficiale di questa politica, mentre i veri contraenti sono i consoli e il comune, che si muovono prima nell'ombra e sono sostenuti dalla valida autorità di quello, come il bambino, che ha bisogno da prima di uno che lo sorregga per mano e gli insegni a fare i primi passi. Frequenti sono pure le vendite o donazioni in cui il venditore o donatore alienava alla chiesa pisana tutto ciò che possedeva dall'Era al mare e dalla Cecina all'Arno. (VOLPE, op. cit., p. 14).

(2) SANTINI, *Studi sull'antica costituzione del comune di Firenze*, in *Arch. Stor. Ital.*, V, t. XVI, p. 25-6.

(3) VOLPE, op. cit., p. 11.

(4) Infatti nel giuramento dei consoli della Repubblica di Pisa all'anno 1162 si legge: « in muris et barbicanis castelli Ripefractae solidos mille expendam vel expendere faciam, et in eiusdem castelli guardia

stesso giro di tempo in cui faceva costruire torri al Porto Pisano, innalzava il Battistero, il Campanile e cominciava la fabbrica del Camposanto (1).

In questo secolo il comune acquistò altre terre e castelli nel contado, esercitando una potente forza di attrazione. Così nel 1149 Monte Castello fu conquistato dai Pisani, che l'anno dopo tentarono, ma invano, di impadronirsi di S. Maria a Monte (2). Mentre i nostri consorti dal secolo XII in poi divennero subordinati al comune di Pisa cioè " homines " o " fideles " di questo, potendo esercitare nel contempo i diritti della loro giurisdizione nelle terre proprie, si resero del tutto indipendenti dal vescovo di Lucca, il quale il 30 maggio 1151 rinunziò per lire 430 ai dritti a lui competenti sui beni che Tasca Adimaro, Uberto di Gherardo avevano avuto in enfiteusi nei confini di Valdiserchio da Ripafratta sino al mare (3). Questa rinunzia dovette essere forzata da parte del vescovo di Lucca, poichè allora il contado era animato da una viva corrente d'energia e di svariate forme di vita giuridica ed economica, e come le terre si levavano contro il loro Signore ecclesiastico, così i capitanei contro quelli da cui avevano avuto beni in enfiteusi. Alcuni dei nostri consorti rimangono nella giurisdizione di Ripafratta e di altre terre vicine, altri attirati da Pisa vengono ad abitare la città e vi edificano case e torri. Già messer Salinguerra fin dal 1164 aveva fatto edificare case e torri nella piazzetta di S. Sepolcro in Cinzica (4)

---

studium et operam dabo ». BONAINI. *Statuti inediti della città di Pisa. Breve Consolare*, I, p. 11.

(1) Per queste costruzioni il comune fece grandi spese e fu costretto anche a frequenti operazioni finanziarie. Vedi il VOLPE, op. cit., p. 5.

(2) *Annali Pisani* del TRONCI, anno 1149-50.

(3) BARSOCCHINI *Memorie lucchesi*, p. III, doc. 1820.

(4) Ciò si rileva da una carta del sec. XIV, (in Arch. Ronc. n. 77, 2, fra le scritture relative alla giurisdizione di Ripafratta: « In aeterni dei nomine. Amen. Queste sono le confine della casa e torre, che in dell'anno 1164 in del tempo che regnava il serenissimo re, et imperatore Frederico possedeva messer Salinguerra dei Nobili di Ripafratta et che ora dicesi la Torre dei Roncioni in Cappella di Santo Sepulcro. Uno capo a via di lungo Arno, altro capo a case di messer Cino Ta-

e Andrea Catanelli nel 1183 fu eletto arbitro insieme con altri cittadini in una quistione sorta a proposito della costruzione di un quarto ponte sull'Arno (1). Enrico VI poi il 1.º febbraio 1197 concesse a Buonaccorso di Ciconna di costruire finestre, botteghe, uscite, sedili, scale, ballatoi e grondaie. Ciò accenna a una costruzione più signorile e prova che già era cominciata la legislazione edilizia del comune. Altri signori feudali in quel tempo avevano abbandonati i loro castelli per venire ad abitare a Pisa, come i Nobili di Caprona, i Cattani di Valdera, e quelli di Porcari, Corvara, Cassiano e Buriano. È notevole poi come essi si stanziassero nei quartieri di Cinzica, Fuoriporta e Ponte, dove predominavano i mercanti e gli artefici. Però questi nuovi venuti o per naturale repugnanza o per avversione contro i popolani indigeni stentarono a perdere la loro personalità individuale e collettiva, perchè uniti per la maggior parte in consorteria, come si desume dal giuramento che mille cittadini pisani fecero nel 1188 con Genova (2). In esso cinquantatre persone sono scritte tutte in un gruppo, quasi facessero parte a sè e volessero essere distinte dagli altri, cittadini e piccoli proprietari del contado. Dopo i Visconti, gli Uppezinghi e i Capronesi, troviamo una diecina di Signori di Ripafratta (3), che noi possiamo bene ascrivere nel numero dei cittadini "selvatici", per distinguerli dagli indigeni (4). Non avranno avuto certo i pieni diritti di cittadinanza, ma al pari degli altri nobili selvatici (Conti Donoratico, Corniero, Biserno e Castagneto, Uppezinghi, Capronesi) saranno stati "cives minoris iuris". Non dovrà recar meraviglia se i Signori

---

vernaio. Classo mediante, uno lato a Chiasso del Roggio, e l'altro lato a casa di Guido della dicta cappella, et la qual chasa e torre tengo io, et possedes per me Pietro Roncioni senza contradictione alcuna, et ho facto questo ricordo che se per me, o alcuno de mui si volessi alienare, permutare, baractare, sappiasi che si puole ».

(1) RONCIONI, op. cit., p. 406.

(2) VOLPE, op. cit., p. 262 e segg.

(3) DAL BORGO. *Diplomi Pisani*, p. 114-26.

(4) SANTINI. *Nuovi documenti in Arch. Stor. Ital.*, V, XIX, p. 24.

del contado si fabbrichino case nel comune maggiore vicino e compariscano quindi come " cives „, poichè il più delle volte sono obbligati dal comune ad acquistare dritti di cittadinanza (1). Ben è vero che talvolta dai castelli dove stavano trincerati, essi amavano di ottenere dritto di cittadinanza nel municipio; in questo caso però non si obbligavano di dimorare in città, tranne in tempo di guerra, poichè in ogni altro tempo stavano nei loro castelli muniti e attendevano al governo dei loro domini (2).

Non è raro il caso che fra i consorti " selvatici „ e il comune maggiore, di cui quelli erano " cives „, sorgessero delle discordie. I consorti " lombardi „ di Ripafratta ebbero quistioni coll'arcivescovo, di cui erano " fideles „, per l'esazione del pedaggio (3). Anche fra i Nobili di Ripafratta e il Comune di Pisa successe una controversia (4) nel 1184 a cagione dei dazi da pagarsi per il passaggio delle merci nel territorio di Ripafratta. Quelli non solo riscuotevano le gabelle delle rive del Serchio, come loro proprietà, essendo questo dritto stato concesso da Ottone III, ma facevano anche pagare per ciascun carro di mercanzia diciotto denari pisani e per ogni soma, due. Torcello, sindaco dei consoli di Pisa, voleva levar loro tutti questi privilegi, e a tal uopo andava dicendo che i Lucchesi e tutti i popoli, i quali conducevano merci a Pisa si dovevano che si pagasse una gabella sì grave e dannosa, aggiungendo che essi accrescevano il dazio come meglio aggradiva loro, mentre si sarebbe dovuto pagare quattro denari per carro ed uno per la soma. I consoli di Pisa allora chiamarono

---

(1) SANTINI. *Condizione personale degli abitanti del contado nel sec. XIII.* (*Arch. Stor. Ital.*, IV, XVII, p. 183). Per i nobili della Lombardia vedi LATTES, *Il dritto consuetudinario delle città lombarde.* Milano, 1899, p. 170 e 363.

(2) LEO. *Storia degli stati italiani dalla caduta dell'impero romano fino al 1840 tradotta da A. LOEWE ed E. ALBERI.* Firenze, 1840, I, p. 147.

(3) Arch. Mensa Arciv. di Pisa, porg. 3 febbraio, 1251.

(4) BONAINI. *Diplomi pisani* (in *Arch. Stor. Ital.*, VI, II, Supplem. I, p. 86). *Liber Iurium*, cit. fo. 25t-26.

per disculparsi i nobili di Ripafratta, i quali sostenevano che il pagamento era giusto e non aumentato, e se pure fosse stato ingiusto, l'avrebbero potuto fare, perchè loro concesso dai privilegi imperiali (1).

S'interpose l'autorità del senato il quale elesse come arbitri Ugone di Rolando e Gualfredo Grassi che furono approvati da quelli dei nostri consorti, che allora si trovavano a Pisa (2). I due giudici, considerate le ragioni di ambedue le parti, definirono la lite così: che i Signori di Ripafratta avessero piena facoltà di far pagare le gravanze sopra i carriaggi e le some, però non dovevano esigere più di denari otto per ciascun carro e uno per soma, e questa gabella dovevano riscuotere tanto dai Pisani quanto dai Lucchesi e dagli abitanti del contado di Lucca, affinchè non fosse rotta la pace fatta con questa città due anni innanzi (3) e fosse osservato il capitolo il quale ordinava che i Lucchesi pagassero le gabelle nello stato di Pisa, come se fossero stati pisani. La lite cessò con questo lodo, in cui noi scorgiamo la sollecitudine dei Pisani nel procurare di vivere in pace coi signori del contado, siccome anche si studiavano di cattivarsi la fede di quelle nazioni che avrebbero potuto danneggiare la loro potenza militare e commerciale (4).

Dal documento pubblicato dal Bonaini intorno alla controversia sopradetta apparisce che la nostra consor-

---

(1) RAFFAELLO RONCONI, op. cit., p. 410-11. Erra questo cronista quando dice a proposito della controversia: « questi nobili, creandosi ogni anno un consolo il più vecchio di quella famiglia, accrescevano tal dazio », perchè non si può parlare di consoli o rettori della consorzeria fra il XI e il XII secolo. Erra anche quando dice che vendevano le gabelle, (p. 410).

(2) Opizzone di Ubaldo, Lutterio di Ugone, Mugnario, Butalio che fa compromesso per interesse proprio e degli altri consorti di Ripafratta.

(3) La pace fra i Pisani e i Lucchesi fu ratificata nel 1182 nella villa di S. Prospero di Settuano, sottoposta ai Nobili di Ripafratta, dirimpetto a Nozzano. RONCONI, op. cit., p. 399. Secondo il Marangoni in quest'anno i Lucchesi « castrum de Ripafracta obsidere comminabantur » in *Arch. Stor. Ital.*, VI, II, p. 60.

(4) Tale è l'intento delle negoziazioni e della pace col re di Maiorica nel 1185. BONAINI. *Diplomi pisani*, p. 91, doc. XXV.

teria s'è già avviata alla sua forte costituzione: vi sono espressamente nominati i " consortes de Ripafracta " e un Batalio che fa compromesso " pro se et aliis consortibus de Ripafracta ". Non troviamo ancora il " consul " o i " consules ", che avrebbero dovuto comparire in questa lite, se fossero stati istituiti. Quindi non è improbabile che il " consul " della consorterìa sorga dopo il 1184, quando questa si organizza fortemente, se teniamo pure conto dell'epoca che ci forniscono altri documenti del tempo sulla istituzione dei " consules " delle consorterie del contado di Pisa (1). E proprio in quest'epoca, cioè tra la fine del XII e il principio del XIII secolo, noi poniamo la compilazione dello statuto, che accompagna sempre la costituzione intima delle consorterie, le quali sentono il bisogno di determinare meglio i rapporti reciproci fra i componenti con carte scritte e giurate, come succede anche nelle corporazioni cittadine, quando la fioritura manifestantesi in più modi nella vita economica, si rispecchia sulle leggi che si mettono in iscritto in forma di statuti (2). Ci costringe anche ad ammetterne la compilazione in questo periodo di tempo, il fatto che lo statuto, pubblicato dal Bonaini senza alcuna indicazione cronologica (3), è firmato da consorti, i cui nomi ricorrono in altri documenti riferentisi ai nobili di Ripafratta dell'epoca di cui parliamo (4).

---

(1) Arch. Mensa arciv. Pisa, n. 515.

(2) SCHUPFER. *Storia del dritto*, p. 412.

(3) BONAINI. *Breve consortum et dominorum de Ripafracta* (in *Arch. Stor. Ital.*, I, VI, parte II, p. 808 e segg.). L'originale che si trova nell'Arch. Roncioni a carte 9-12 non porta neanche la data.

(4) In una pergamena del 12 settembre 1214 (fra le perg. del monastero di Lupocavo. Vedi ORSUCCI, op. e loc. cit.) compariscono i seguenti nomi di consorti, i quali cedono dei beni al monastero di Lupocavo: Ritornato, Lamberto e Ranieri f. del q. Lutterio, nobili di Ripafratta per la 3.<sup>a</sup> parte; Ubaldo del q. Gherardo Teramundi, Mugniano del q. Manfredi, Rodolfo del q. Ranuccio, nipote di Ugolino del q. Raimondo nobili per l'altra terza parte; Gainello di Geronimo per sè e Guido del q. Rico, Ranuccio e Rosso di Ubaldo, Enrico di Bunino, Ugone di Pancone, tutti dei nobili di Ripafratta. Ora molti di questi nomi corrispondono con altri sottoscritti nello statuto. Così: Ritornatus, Lambertus, Rainerius q. Lucretii, Ugolinus Pantonis.. Sappiamo poi che Ugolino

IV.

Come nei Brevi consolari del comune il giuramento è fatto in prima persona mentre tutti i consoli lo giurano e ciascuno singolarmente, così nel nostro statuto tutti giurano singolarmente “ ad sancta dei evangelia „ di difendere quello che possedevano in comune, quello che un tempo fu patrimonio comune, e poi era stato diviso fra i singoli membri, e quello che ciascuno possedeva per conto proprio fin da antico. Tre specie di beni si delineano: “ podere quod cum eis habeo comune et nostrum est comune et totum illud quod inter me et ipsos divisum est et comune fuit seu totum quod michi et eis aliquo modo vel iure pertinet vel pertinere potest proprium vel libellatum seu feodum „.

L'estensione di questi beni e quindi il confine della giurisdizione andava “ a muris Lucane civitatis... usque Pisas „, ma propriamente il patrimonio consorziale risiedeva nella valle del Serchio, in quella dell'Arno, nel castel di Vico Pisano, di S. Giovanni e nelle Colline, nei quali luoghi furono sempre i domini dei nostri consorti “ in quibus comune podere consueti sunt habere „. Lo statuto accenna anche a beni, che possedevano a Pisa, i quali probabilmente consistevano nelle case, dove andavano ad abitare quando venivano in città. Se alcuno dei consorti fosse venuto in lite o in guerra con alcuna persona “ pro podere commune defendendo „ tutti promettevano di aiutarlo cogli averi e colla persona, e se mai quegli avesse ricevuto dei danni, l'avrebbero risarcito secondo la loro parte: “ pro tertia parte totius poderis meorum consortium, que michi in tertiam partem

---

di Raimondo nel 1245 (doc. VI) era console della consorterìa. Una Berta nel 1240 (perg. S. Anna 15 nov. 1240) è vedova di Rodolfo dei Nobili di Ripafratta. Ma siccome fra i consorti sottoscritti nello statuto compare un Opithonis che abbiamo visto anche nel lodo del 19 settembre 1184, affermiamo senza dubbio che la compilazione di esso sia avvenuta tra la fine del sec. XII e il principio del sec. XIII. Questa rassegna un po' pedantesca era pure doverosa.

contingerit „. Come la nobiltà cittadina e tutte le varie corporazioni d'arti e mestieri avevano i loro consoli particolari, così la nobiltà di campagna, aggregatasi in corporazioni o consorterie, si eleggeva un rettore o console per dirigere gli affari comuni e per esercitare la giurisdizione feudale e patrimoniale (1). Nel nostro statuto ora si parla di “ consul vel rector „, ora di “ consules vel rectores „, il che tradisce il sorgere recente del consolato nella nostra consorteria, la quale ancora non ha fissato il numero dei consoli. Ma in seguito si parlerà sempre di un “ consul „, il quale era uno della consorteria, veniva eletto da tutti i membri e stava in carica un anno. Componeva le discordie e le liti che potevano nascere fra i Nobili o fra gli “ homines „ di ciascun consorte, riscuoteva i denari dei censi, le tasse sui carri fino a soldi 40, perchè più in là di questa somma ci doveva essere probabilmente il voto generale dei consorti. Così il console obbligava coloro che passavano per la “ ripa „ di Ripafratta a pagare la tassa del pedaggio tre volte all'anno: nel mese di maggio, in settembre e in gennaio. La sua paga annua era di 60 soldi, ma aveva anche insieme coi “ consiliarii „ la quarta parte dei censi e dei dazii riscossi sui carri, e per pasqua di resurrezione un agnello. Un consorte, che veniva in lite con un altro consorte o cogli “ homines „, o riceveva qualche offesa, aveva l'obbligo di reclamare dinanzi al console o al rettore, il quale doveva provvedere nel miglior modo. Ogni singolo consorte non poteva accogliere nelle sue terre un “ fidelem seu tenitorem „ di un altro consorte, tranne coloro che venivano a macinare nei mulini, ma sempre “ cum voluntate illorum consortum meorum in quorum podere stetisset vel est fidelis „. Nessuno

---

(1) HEGEL, op. cit., p. 526. A Modena nel 1185 si parla di rectores dei grandi (proceres) e dei valvassori in un trattato dove essi promettono di ubbidire in tutto ai rettori della città. I consoli dei Manfredi nel 1174 stipulano un trattato con Reggio. MURAT., *Antiq.*, IV, 343, 637. In una terra del contado pisano nel 1197 abbiamo, Lodavio e Marsilio « consules pro comuni. ». (Arch. Mensa arciv. Pisa, n. 517, 27 febbraio 1197).



di loro aveva libertà di vendere " in solutum vel per transactum „ le terre e i beni immobili, che non facevano parte del patrimonio comune, se non ai consorti più vicini in parentela. Se costoro non volevano comprarli, il consorte venditore doveva farne denunzia al console, il quale avrebbe dato a lui facoltà di venderli fuori della consorteria: " consuli meo denuntiabo si pro comuni consortum meorum compere voluerit ei pro cumuni vendam pro eo praecio quod inde sine fraude potero..... si autem suprascripti eam nollent emere et tollere inde in antea liceat michi vendere et dare cui michi placuerit „. Ognuno era libero d' infiggere pene ai proprii fedeli, senza che gli altri consorti potessero menomamente ingerirsi a sindacarne gli atti, " libere arbitrio ac si huic brevi nullo modo tenerem „. Quando il console doveva allontanarsi " animo dei serviendi vel animo lucrativo „, eleggeva prima un altro in sua vece, il quale durante il tempo della supplenza riceveva parte dello stipendio di quello. Alla fin d'anno, detratte dal denaro introitato le spese fatte per l'utile del patrimonio comune, per la paga del console e dei " consiliarii „, il resto si divideva fra i consorti dopo quindici giorni dalla deposizione del console, il quale durante questo periodo di tempo rendeva ragione di tutto l'introito delle spese fatte e della sua condotta passata. Oltre al console e ai " consiliarii „, di cui non sappiamo il numero, c'era la corte dei Cattani, dove si discutevano le liti e si condannavano gli " homines „ o " fideles „. Quale attribuzione avessero i " consiliarii „ non possiamo determinare con sicurezza. Probabilmente assistevano il console in tutte le faccende che riguardavano gli interessi della consorteria e limitavano il potere di lui col concedere o negare il loro consenso in tutti gli atti (1). Quindici giorni prima di uscire dalla carica, il console chiamava

---

(1) Quest'ultimo ufficio dei « consiliarii » si rileverebbe dal seguente passo dello statuto: « ultra soldos centum per annum non expendam nec expendi consentiam sine parabola consiliatorum meorum omnium ».

uno o due consorti forse per annunziare, benchè nello statuto non se ne dia la ragione, il suo prossimo scadere d'ufficio. I consorti dietro un previo avviso del console avevano l'obbligo di far giurare lo statuto ai figliuoli, appena avessero raggiunto l'età di 18 anni "infra XL dies ex quo a consulibus vel rectoribus meis vel ab aliquo eorum inquisitus fuero si potero nisi remanserit parabola meorum consulum vel unius eorum et quominus iurare eum faciam fraudem non committam » (1).

V.

I nostri consorti al principio del secolo XIII ci appaiono anche come patroni del monastero e della chiesa di Lupocava o Rupecava, che avevano fatto edificare e avevano dotato nel 1214 (2). Questo altro patronato, oltre a quello che già esercitavano sulla chiesa di S. Paolo in Pugnano, mostra sempre più in quest'epoca la forte costituzione della nostra consorterìa, per la quale una chiesa o un monastero era come un mezzo o un simbolo della sua unione spirituale e materiale.

Anche i Duodi, i Gaetani e i Gusmani in quell'epoca avevano il patronato sulla chiesa del monastero di S. Vito sull'Arno (3), la quale era stata donata e arricchita da essi. E come fra costoro e i monaci sorsero liti per l'elezione e l'insediamento dell'abate, così nacque una

---

(1) Il nostro statuto è firmato da una ventina di consorti. Il giuramento degli statuti delle consorterie portava con sé l'essere *un sangue e una guerra*, come si diceva con frase efficace, cioè l'amarsi come d'un sangue solo, e il trarre ciascuno all'esaltamento e alla difesa di tutti anche colla perdita della vita. V. REZASCO, *Diz. stor. e amministrativo*, voce, *Consorteria*.

(2) Risiede sull'ultimo sprone del monte pisano fra Ripafratta e la dogana di Cerasomma presso la Cella che fu detta del Prete Rustico, (REPETTI, op. cit. a *Rupecava*). I nobili ne avevano il giurispatronato perchè il 12 settembre 1214 donarono a frate Guglielmo eremita dell'ordine di S. Agostino un pezzo di terra, sul quale si edificò la chiesa di S. Maria posta sul monte di Rupecavo. (ORSUCCI, op. ms. cit. Egli ricava la notizia dal « Campione del Monastero di Lupocava »).

(3) VOLPE, op. cit., p. 266.

quistione fra i Nobili di Ripafratta e gli eremiti di Lupocava o Rupecava, appunto per il molto ingerirsi di quelli sull'elezione dell'abbate del monastero. Essa si chiuse il 29 dicembre 1242 col lodo fatto dal pievano di Flesso, da Lamberto Solfa, da Lutterio, nobili di Ripafratta, scelti come arbitri da Gaetano Rossi console della consorterìa da una parte, e da cinque frati del convento dall'altra. I nobili pretendevano di intervenire nella elezione del pastore o rettore della Chiesa e dell'eremitorio di Rupecava, perchè ne erano patroni; i frati invece, sebbene riconoscessero il patronato, rispondevano che essi non avevano alcun dritto d'ingerirsi nella elezione. Si stabilì finalmente che quando la chiesa e l'eremitorio vacassero del rettore, uno dei frati dovesse recarsi dal console o dai "consigliarii" dei Nobili di Ripafratta ad annunziare che bisognava eleggerne un altro. Dopo, i frati procedevano all'elezione o per scrutinio o per ispirazione divina, e l'eletto doveva venire confermato dal console dei Nobili, secondo il dritto di patronato (1).

Per quanto i Signori di Ripafratta avessero piena giurisdizione sulle terre e sugli abitanti a loro soggetti, sulla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, ed esercitassero il patronato sull'eremitorio di Lupocava, sulla chiesa di S. Maria in Pugnano, la giurisdizione politica e militare del castello fin dalla donazione di Ubaldo del 1109 continuava a dipendere dalla repubblica di Pisa. Ciò apparisce chiaramente da un documento del 4 giugno 1234 (2) col quale i sindaci o revisori della gestione di Ugo Lupi, marchese di Soragna, poco innanzi podestà di Pisa, i giudici, i notari, i camarlinghi, che non avevano reso conto della loro amministrazione, i castellani di Ripafratta e di altri castelli dovevano essere sottoposti al sindacato. I nobili, come cittadini di Pisa, quando ave-

---

(1) Doc. I. Anche la lite che l'abbate di S. Vito ebbe coi Duodi, Gaetani e Gusmani termina con un compromesso che viene a riconoscere il giurispatronato per tutto quello che gli antenati della consorterìa avevano donato. Vedi loc. cit.

(2) Arch. Roncioni, pergamena del 4 giugno 1234.

vano bisogno di aiuto, ricorrevano al podestà di questa città, la quale s'assumeva la difesa dei loro domini contro chiunque avesse voluto danneggiarli. Così nel 1251 insieme coi Porcari e con alcuni cittadini di Pisa i nostri consorti si presentano davanti al podestà perchè il vescovo di Lucca, gli abbatì dei monasteri di S. Pancrazio, di S. Sisto e di Quiesa e i nobili di Corvaia e di Vallecchia avevano assalito ed occupato le terre, che possedevano nel contado di Lucca, e lo pregavano che aggiudicasse loro in cambio i beni che quelli possedevano nel territorio di Pisa. Il giudice, dopo averli fatto giurare, li ammise al possesso dei beni chiesti in cambio, assolvendo anche gli abitanti di quelle terre dall'obbligo di riconoscere più i primi padroni e dal pagar loro i dazi, dovendo in luogo di essi riconoscere i Signori di Ripafratta e quegli altri che avevano ricevuto danno (1).

Il castello di Ripafratta dopo la guerra fra Pisa e Firenze, terminata nel 1254 colla rotta di S. Savino, servi come capro espiatorio. Il Villani (2) e l'Ammirato (3) dicono che i Pisani, sopraffatti dalla potenza fiorentina, avrebbero mandato ambasciatori ad offrire ai nemici le chiavi della città e a chiedere pace, la quale avrebbero ottenuta, ma a duro patto, cioè colla condizione che i Fiorentini fossero liberi da ogni dazio, d'ogni dritto di mercanzia e che mai i Pisani aiutassero i nemici di quelli, ed affinchè queste cose fossero osservate, dessero loro intanto il castello di Piombino o quello di Ripafratta (4). L'astuto Vernagallo allora nel senato avrebbe

---

(1) Arch. Arcivesc. di Lucca \* O. 32. Da questo documento si desume anche che i Corvaia e i Vallecchia dalla loro regione montana, erano scesi già nel contado di Pisa, dove possedevano alcuni beni. Quei di Porcari che compariscono coi Nobili di Ripafratta erano cittadini di Pisa fin dal secolo XII. Vedi il giuramento della pace dei 1000 cittadini. DAL BORGO, op. e loc. cit.

(2) VILLANI. *Croniche*, VI, 58.

(3) AMMIRATO. *Stor.*, I, 101, 102, anno 1253. Il TRONCI (*Annali Pisani*; anno 1254) si riferisce a quanto dice Ricordano Malespini.

(4) A tutti questi particolari non scende il continuatore del Caffaro; vedi nel PERTZ, *Scriptores*, XVIII, p. 231.

proposto di mostrarsi più gelosi di Ripafratta che di Piombino, affinché i Fiorentini preferissero quel castello a quest'ultimo. L'astuzia avrebbe colpito nel segno, poiché i Fiorentini furono contenti di ricevere il castello di Ripafratta con 150 ostaggi. Evidentemente qui abbiamo da fare con leggende sorte posteriormente quando i particolari della pace si dimenticarono, e non si seppe spiegare come i Fiorentini, che andavano cercando ansiosamente uno sbocco sul mare, avessero poi preferito Ripafratta. Perciò si coniò la favola di Vernagallo la cui sagacia tornava ad onore dei Pisani, a disonore invece della diplomazia fiorentina (1). I nobili a malincuore dovettero vedere il castello in mano dei Fiorentini, i quali poi lo regalarono ai Lucchesi (2). Però il 24 settembre del 1261 i Pisani, che per difendere i Ghibellini avevano fatto una grossa lega, ricuperarono quella fortissima rocca dove per maggiore sicurezza mandarono dei soldati (3), perchè avevano molto di bisogno, nelle continue guerre che si facevano allora in Toscana fra guelfi e ghibellini, di tenere quel luogo fortificato. Nel 1267 minacciati probabilmente di perdere i loro castelli per opera di Carlo d'Angiò (4), che da Poggibonsi s'era diretto alla volta di Pisa, misero cento custodi a Ripafratta e nelle vicinanze. Allora Guido Pancone console della consorteria, i consorti Gherardo Conte, Gherardo Bocca e Rosso di Colignone si recarono dal podestà di Pisa a lamentarsi d'essere molto gravati delle tante guardie messe nel loro territorio, tornando ciò a danno e diminuzione degli onori e dei dritti di giurisdizione spettanti a loro. Il podestà a nome del comune rispondeva che i dritti non restavano menomati, ma saldi ed integri (5). E in verità i

---

(1) VOLPE. *Pisa, Firenze e Impero al principio del 300* in *Studi Storici* del Crivellucci, vol. XI, p. 189.

(2) REPETTI, op. e loc. cit.

(3) BONAINI, op. cit., *Breve pis. consulis*, I, p. 115.

(4) VILLANI. *Croniche*, VII, 22: « partito il re Carlo a oste da Poggibonsi co' Fiorentini, si cavalcarono sopra la città di Pisa ».

(5) Doc. II.

Pisani non esercitavano ancora alcuna giurisdizione sulle terre dei Nobili, ma solamente sul castello, ed in quel tempo per difendersi dai possibili attacchi misero solo 100 custodi a Ripafratta e nelle vicinanze. I dritti padronali sulle terre e sugli "homines" dei consorti non erano ancora intaccati menomamente, ed essi davano a livello, vendevano le loro terre, giudicavano i propri "homines" senza alcuna ingerenza di ufficiale pisano (1).

Però in seguito non mancano i tentativi della repubblica di Pisa di volersi intromettere anche nella giurisdizione criminale e civile spettante ai nostri consorti. Il 18 novembre 1282 un Bonaccorso di Benedetto abitante di Ripafratta, a nome del figlio Betto di cui amministrava i beni, venne a lamentarsi dinanzi alla "curia maleficiorum" di Pisa della condanna che questa voleva emanare contro di lui, dicendo che questo diritto spettava ai nobili di Ripafratta, i quali esercitavano sui loro "homines" la giurisdizione non solo nelle cose civili, ma anche nelle criminali, da tanto tempo di cui non c'era più memoria. Evidentemente i pisani volevano arrogarsi il diritto di infliggere il bando contro Betto, Bonaccorso invece sosteneva che non spettava a loro, perchè il figliuolo era nato a Ripafratta ed abitava in questo luogo esercitandovi i servizi reali e personali, fino a quando cadde nel bando del console della consorterìa.

---

(1) Così a nome di tutta la consorterìa nel 1242 Ugolino di Raimondo, Guelfo di Lamberto, Odimondo dei Signori di Ripafratta vendono a un Gherardo Caritelli gli introiti della « ripa » dall'una e dall'altra parte del fiume per il prezzo di L. 146. (*Liber Iurium*, cit., fo. 27-28). Nel 1245 poi Ugolino console della consorterìa vende a Rubertino di Guidone Rossi de Cologniore per L. 209 tutti gli introiti, le rendite e i proventi della stessa « ripa » colle medesime condizioni fatte prima a un Amorigo da Ripafratta. Rubertino promette di pagare la 3.<sup>a</sup> parte agli 8 di giugno di quell'anno, l'altra terza parte dopo 4 mesi. (*Liber Iurium* cit., f. 26 a tergo 27).

In caso di guerra la paga si doveva sospendere. La quale sospensione in caso di guerra non è una consuetudine nuova nella storia del dritto, sappiamo che in alcuni contratti di locazione a Lodi si contiene il patto esplicito che il pagamento del fitto si doveva sospendere in caso di guerra, mentre le consuetudini veronesi escludono ogni riduzione a questo titolo. (LATTES, op. cit., p. 321).

Il giudice, sentite le deposizioni di Buonaccorso, che dichiarava di protestare fortemente ove si fosse creduto il contrario, pregò il sindaco Lante a voler udire prima i testimoni. Lante acconsentì e i testimoni in numero di 23 fecero delle deposizioni in un giorno stabilito, nelle quali tutti affermarono che gli "homines" e il comune di Ripafratta erano sotto la giurisdizione dei Nobili. Il documento non dice in favore di chi fosse stata risolta la lite, ma dalle deposizioni fatte in senso favorevole ai consorti e dalla risoluzione di consimili liti posteriormente, dovrà dedursi che il diritto di condanna fosse rimasto ai Nobili di Ripafratta (1). Più che per il tentativo di intromissione del comune di Pisa sulla giurisdizione criminale e civile della consorteria, il documento ha importanza perchè parla di una "Comunitas fidelium" e ci permette di indagare lo stato di vita sociale e giuridica di quell'aggregato di "homines" in rapporto ai loro signori. I nobili eleggevano ogni anno ufficiali "pro comuni" fra cui si enumerano: Notari, Camerlenghi, Nunzi, Arbitri, Cafaggiari o guardiani rurali, Banditori (2).

Non esisteva ancora un console eletto dagli uomini e solo per gli uomini, il "consul pro nobilibus", era anche "consul pro hominibus". Sebbene nello statuto non si parli affatto di una "communitas fidelium", e forse perchè in esso si regolavano soltanto i rapporti reciproci dei consorti, pure una "communitas fidelium" di Ripafratta dobbiamo ammetterla sin dalla seconda metà del

---

(1) Vedi doc. III. Un certo Francesco notaio si ricordava di questa giurisdizione esercitata dai Nobili da 25 anni, nn Bonaggiunta Grillo riporta i nomi dei consoli e dei rettori ch'egli vide. Upezzino di Filetolo aggiunge che vide in quel tempo il detto comune governato dai nobili per mezzo di ufficiali, notari, camerlinghi, nunzi, guardiani, arbitri. Tutti i vari testimoni ricordano che un Gherardo Luno per un delitto da lui commesso fu condannato ed accecato da Guelfo di Ripafratta, allora console del comune « pro se et ipsis nobilibus de Ripafracta sicut alios terrazzanos dicti communis ».

(2) In altri comuni rurali questi ufficiali sono eletti dagli uomini della « communitas » d'accordo coi Signori, ovvero eletti dai consoli della « communitas » e investiti dai Signori locali come a Salviano, sottoposto con Livorno ai marchesi di Lunigiana. VOLPE, op. cit., p. 61.

sec. XII, tanto più che i testimoni nelle loro deposizioni ricordano una " *communitas* „ soggetta ai Nobili di Ripafratta " per *tantum tempus cuius non extat memoria* „. Però gli " *homines* „, benchè costituiti in comunità, non formavano ancora un corpo politico a sè; pur essendo trasformati socialmente ed economicamente e regolando in modo diverso da prima i loro rapporti coi Nobili, erano sempre sotto la loro giurisdizione. In una parola questa comunità senza consoli e senza veri organi rappresentativi viene ad assumere la forma e il carattere di diritto privato e noi la possiamo paragonare a quella di S. Gervasio. Però la formazione della " *communitas* „, posteriormente sarà cagione di maggiori rivendicazioni, prodotte dalla cresciuta solidarietà, dall' impulso e dalla disciplina data alla lotta. Vedremo più tardi come i Signori di Ripafratta faranno concessioni di altra natura, fra cui alcune schiettamente politiche. Ma prima che sorgesse questa " *communitas* „, in che rapporti giuridici e in che condizioni sociali si trovavano gli " *homines* „ di Ripafratta? Nulla di positivo possiamo sapere della vita sociale e giuridica di questi contadini nel sec. XI e nel principio del successivo, ma probabilmente non saranno mancate le agitazioni cagionate dai troppi servigi e dalle angarie. La nuova fioritura della vita cittadina si ripercosse specialmente al principio del sec. XII su tutto il contado pisano, dove la sorgente economica del denaro doveva produrre delle crisi (1). Quando poi la popolazione cominciò ad essere eccessiva anche nel contado, allora i nobili minacciati da un disastro economico si sentirono mancare il terreno sotto i piedi. Vedendo le loro terre deprezzate, cercarono di realizzare in contanti i loro immobili e di inurbarsi, per partecipare al commercio e alle spedizioni marittime, come avvenne ai nostri consorti colla donazione di terza parte del castello nel 1109. In conseguenza di ciò le classi rurali, presso le quali i moti cittadini si ripercuotevano con efficacia,

---

(1) VOLPE, op. cit., p. 40 e segg.



cominciarono a ricostituirsi intimamente, a diventare capaci di organizzazione, di creare forme nuove, associazioni e nuovi istituti giuridici. Allora solo poteva sorgere una " *communitas fidelium* „. Questa comunità di Ripafratta nei termini in cui si presenta costituita secondo il documento citato, si può dire che comprenda nel suo seno due organismi: l'aristocratico, rappresentato dai consorti, il democratico da tutti gli abitanti rurali. Diremo meglio due specie di associazioni distinte intimamente, unite esteriormente. Qui non abbiamo una compartecipazione di poteri, perchè il " *consul pro nobilibus* „ e " *pro fidelibus* „ è consorte ed eletto dai consorti, e gli ufficiali del comune sono eletti ogni anno da essi.

Il comune di Ripafratta non è ancora arrivato a quello stadio delle comunità rurali, nel quale i consoli sono eletti dal popolo e approvati dai signori, o popolo e signori eleggono una persona di fiducia per i loro interessi, ovvero ogni ordine si elegge da sè un proprio console. Dove l'elemento consorziale manca o è alquanto indebolito da non potere opporre resistenza al sorgere dei contadini, il comune rurale raggiunge presto molta autonomia e personalità giuridica (1). Invece nei comuni che hanno da fare con una consorzeria molto forte ci sono diversi gradi di organizzazione e di autonomia, corrispondenti al crescere delle ricchezze e dei mestieri nelle classi rurali, che quindi sentono aspirazione a maggior indipendenza.

## VI.

I Signori di Ripafratta, com'è stato già detto, non stavano isolati nel loro territorio, tenendosi affatto estranei a quanto succedeva nel comune maggiore, ma spesso prendevano viva parte, al pari degli altri nobili stanziati nel contado e inurbatisi, alle guerre che Pisa sosteneva contro i suoi nemici e talvolta nelle lotte intestine si

---

(1) DAVIDSOHN, *Geschichte* cit., p. 322-3.

schieravano per qualche partito. Infatti nelle guerre fra i Pisani e i Genovesi del 1285, come le altre principali famiglie, combatterono per l'onore della loro città (1). Il conte Ugolino quando si fece amico l'arcivescovo Ruggieri per concertare la rovina di Nino Visconti, giudice di Gallura, fu appoggiato anche da un Bonaccorso dei Nobili di Ripafratta (2), e in quelle lotte civili tra i Visconti e l'arcivescovo Ruggieri del 1288, i nobili di Ripafratta insieme coi Gualandi e coi Lanfranchi presero le parti di quest'ultimo e cooperarono alla rovina di Ugolino (3). Costui nel 1285 per assicurarsi del governo, dopo avere esiliato molti ghibellini, aveva ceduto alcuni castelli a Firenze ed a Lucca, fra cui quello di Ripafratta, il quale durante la guerra fra la lega guelfa e Pisa continuò ad essere in mano dei Lucchesi (4). Ma fattosi intendere a costoro che una delle condizioni della concordia sarebbe stata la restituzione di alcuni castelli, la rocca di Ripafratta fu recuperata dai Pisani insieme con Quosa, Asciano, Ponte a Serchio, Nozzano, Castiglioncello (5) nel 1314. Prima di quest'anno la repubblica di Lucca vi mandava propri ufficiali e gli abitanti di Ripafratta solevano consegnare ogni anno a lei un cero per Santa Croce (6). L'uso di portare dei ceri alla chiesa par-

(1) Il RONCIONI, op. cit., p. 612 e 618 riporta i nomi dei Nobili di Ripafratta che si partirono da Pisa per andare ad incontrare l'armata dei Genovesi: Guelfo Roncioni, Filippo, Andrea Erci, Guglielmo Cattani, Giovanni Scaccieri, Simone Pancone. Ci dà anche il nome di coloro che rimasero prigionieri o morti nella fatale giornata della Meloria: « Puccio Roncioni, Coscio Salinguerra, Rinieri Bonda, Ugo Gobbetta, Puccio Cattanelli e Guelfo Bonda ».

(2) TRONCI, op. cit., p. 533. Questo Bonaccorso nel 1288, essendo vicario dell'arcivescovo, morì combattendo presso Bientina p. 544.

(3) RONCIONI, op. cit., p. 637. Egli a sua volta ricava questa notizia dal Cancelliere del Capitolo della Chiesa Maggiore, il quale ne fece ricordo nel libro dei suoi contratti.

(4) ANONIMO PISANO in MURATORI, *S. R. I.*, XXIV, 648. G. SERCAMBI, *Croniche* pubblicate dal Bonghi, Lucca, 1892, I, p. 13. Il PTOLOMEUS (in *Docum. di st. patria per la prov. di Toscana*. 1876, p. 94) nomina anche Bientina. Il REPETTI (op. e loc. cit.) nomina solo Ripafratta e Viareggio.

(5) TRONCI, *Annali pisani*, all'anno 1314. REPETTI, op. e loc. cit.

(6) *Capitoli*, 2, c. 8 (in Arch. di Stato lucchese) p. 221. L'ORSUCCI, op. ms. cit., dice: « chome si vede per lo statuto del 1308 Ripafracta, Ponte

rocchiale sarebbe una specie di sudditanza feudale, forse un avanzo del dominio dei vescovi nella prima età comunale, ma in realtà gli abitanti di Ripafratta non erano sudditi dei Lucchesi, benchè costoro tenessero allora il castello e vi mandassero ufficiali, ma degli antichi loro Signori, sicchè nel nostro caso scorgiamo piuttosto un semplice atto di ossequio, che facevano alla chiesa di Lucca. Nemmeno si può considerare atto di sudditanza il cero che gli uomini di Ripafratta offrivano alla beata Maria Vergine a Pisa (1), perchè anche i cittadini di Pisa dovevano offrirlo, il podestà stesso, i senatori, gli ufficiali, i signori di Sardegna, i consoli pisani fuori di città, insomma tutti i vari elementi del comune (2). I Pisani, ricuperato il castello, da prima vi mandavano ogni anno due castellani, i quali dovevano essere nati a Pisa o nel suo distretto e dovevano possedere lire 2000 in beni (3). Il salario di ognuno era di lire 25 e durante l'ufficio che alternavano a vicenda non era loro permesso di uscire dal distretto di Pisa e di contrarre relazioni coi nemici di questa città. La guarnigione non era fissa, perchè nel 1322 troviamo un solo castellano con una paga di lire dieci per ogni mese, poi 25 sergenti sottoposti a un "magister". Nella torre "de flumine" erano adetti altri 3 sergenti e 4 nella torre del monte (4).

---

a Serchio e Chuosa si ghodevano per Lucha. Ripafracta con il castello e el ponte con tutto il vicariato di Val di Serchio si per li ufficiali che vi si mandavano. Questo si mostra per il cero che rendevano a Santa Croce e per nota di particolari ». Disgraziatamente gli statuti di quell'anno non esistono, perchè furono bruciati, sicchè non possiamo controllare le due narrative molto posteriori.

(1) BONAINI, *Brevis pis. communis*, I, p. 46 « et idem faciam fieri de candelo ab hominibus Ripafractae dando ». Sarebbe l'anno 1275.

(2) BONAINI, *Brevis pis. communis*, I, p. 45-6.

(3) BONAINI, *Brevis pis. communis*, II, p. 146. Durante le guerre fra la lega guelfa e Pisa il castello dovette ricevere dei guasti, poichè il Podestà di Pisa promette di far riparare fra 4 mesi i solari delle torri e di spendere tutto quello che bisogna per ridurlo nel primiero stato.

(4) Arch. di Stato di Pisa. Divisione A. 88 c. 8, 89, c. 13 e 19. Anche oggi si vedono queste due torri una a nord, l'altra a sud del castello. Dagli *Ordinamenta Salariorum* del 1324 si rileva che il castellano, il quale non poteva essere « de burgo Ripefractae vel de tota Valle Serchi »,

Ma a malgrado che i Pisani tenessero un castellano e dei sergenti nel castello di Ripafratta, la giurisdizione della nostra consorzeria era intatta e s'estendeva oltre che su Ripafratta, sui comunelli o borghi di Sosselvoli, Mutigliano e Colognore di Val di Serchio. Quali rapporti esistevano tra il comune rurale di Ripafratta e questi ultimi? Probabilmente ci saranno stati tra queste piccole comunità rapporti federali, determinati da ragioni topografiche e dalla comune dipendenza patrimoniale agli stessi signori. Poichè l'unione di più ville o piccole comunità rurali deriva spesso dalla condizione uguale di fronte a un castello, talvolta questi comunelli rurali formavano nel contado di Pisa una specie di consorzeria fra loro in opposizione a quella dei nobili, pagavano in comune le date e le prestanze, eleggevano insieme consoli ed ufficiali che servivano per tutti i comuni. Il vincolo federativo durava fino a quando duravano gli interessi economici ed aveva lo scopo di sottrarsi il più possibile agli oneri fiscali (1). La giurisdizione esercitata dai nostri consorti, oltre che su Ripafratta, su Sosselvoli, Mutigliano e Colognore, dava non lieve preoccupazione alle piccole comunità rurali circostanti che non erano sottoposte ad alcun signore nè ad alcuna consorzeria, e già verso il principio del sec. XIV era sorta una lite fra i Nobili e gli uomini dei ricordati comunelli da un lato e il comune di Pugnano dall'altro, a proposito di determinazioni di confini. Essendosi rivolti gli "homines" di Pugnano agli Anziani affinchè provvedessero alle loro dissensioni, fu mandato subito un Ser Testa ufficiale del capitano di Pisa per vedere sul luogo di che si trattasse. Nonostante le buone intenzioni di lui non si arrivò a mettere la pace fra i dissidenti, per la qual cosa i Pugna-

---

doveva avere un'età superiore ai 30 e inferiore ai 70. Era proibito rigorosamente a lui, ai sergenti e ai canovari di ricevere in dono da coloro che passavano per quel castello con bestie, qualche agnello o « aliud directe vel per obliquum » sotto pena di L. 50. BONAINI, *Ordinamenta Salariorum*, II, p. 1137.

(1) VOLPE, op. cit., p. 54-56.

nesi più tardi si volsero di nuovo agli Anziani, i quali mandarono un'altra volta Ser Testa. I confini finalmente vennero determinati, ma in favore dei Pugnanesi e in danno dei Nobili di Ripafratta. Allora costoro il 26 maggio 1318 fecero una petizione agli Anziani (1), lamentandosi che Testa aveva posti i confini " in dapnum et preiudicium dictorum communium „, perchè nel modo in cui furono determinati, essi venivano esclusi dalla consueta giurisdizione sui predetti comuni compresi a " turri fluminis Ripefractae usque ad campum ortalem positum in loco dicto Semontana..... et usque ad dictum commune (Mutilianum) et villam Colognoli inclusive etiam et per longitudinem et per transversum recta linea usque ad flumen Serchi „. Per indurre gli Anziani a far mettere i confini nel giusto luogo ricordavano d'essere stati ghibellini (2) e amanti sempre del benessere del comune pisano. Quei di Pugnano temendo alla loro volta che i termini segnati potessero essere rimossi, pregarono gli Anziani che li facessero mantenere intatti. Le due petizioni furono accolte e il capitano e i giudici di Pisa ebbero l'incarico di investigare i diritti d'ambedue le parti e di fare poi rispettare quel che avrebbero stabilito. Non sappiamo nulla della soluzione della lite, comunque sia stata, è certo che i comuni di Colognore, Mutigliano e Sosselvoli continuarono a rimanere sotto la giurisdizione dei consorti di Ripafratta, mentre Pugnano ne fu esente (3). I motivi di litigi fra i Nobili e gli uomini

---

(1) Doc. IV.

(2) Che Ghibellini fossero stati i nostri nobili risulta evidente dal fatto che nei rivolgimenti che avvennero sotto Ugolino Visconti si unirono coi principali capi del partito ghibellino: l'arcivescovo Ruggieri, i Gualandi, i Sismondi e i Lanfranchi. I signori delle campagne poi per interesse e per tradizione erano per la maggior parte ghibellini, come i Guidi, i Cadolingi nel contado di Firenze, i Gherardesca nel contado di Pisa.

(3) Ciò vien provato dalle espressioni che troviamo in documenti posteriori « de comuni Cologniuoli communis Ripefractae ». (Reg. *Liber Iurium*, 39 tergo). In quest'ultimo documento si trova pure l'espressione « de Pugnano » senza l'aggiunta « comunis Ripefractae », il che prova che quest'ultimo comune faceva parte a sè.

di Pugnano non cessarono. Un'altra lite infatti sorse nel 1331 che durò fino al 1340.

Alcuni Pugnanesi avevano apportato guasti a Monte Maggiore, proprietà della consorzeria, allora il console nella " curia cattanorum " li condanna a una multa. Quelli si appellano alla " curia maleficiorum " di Pisa, perchè non essendo sottomessi ai Nobili di Ripafratta non potevano esser condannati da loro. I consorti istituiscono loro procuratore in quella curia il notaio Buonaccorso di Peccioli, il quale reclamò la detta multa per i danni, i guasti e le spese fatte. I Pugnanesi si difesero dicendo che i guasti non erano avvenuti secondo la maniera esposta da Buonaccorso. Dopo varie deposizioni fatte in diversi giorni e presso a poco le stesse, si emanò una sentenza favorevole ai consorti, la quale condannava i predetti alla multa di 10 soldi e ad altre spese. Un fatto degno di essere rilevato in questa definizione di lite è che il comune di Pisa invece di favorire gli " homines " di Pugnano contro le pretensioni e la giurisdizione dei signori, riconosce e favorisce i diritti di quest'ultimi, mentre di solito i comuni maggiori interessati a crescere il numero dei cittadini e ad indebolire i signori del contado, favoriscono i comitatini e i coloni dei comuni rurali (1). Non solo Pisa non aiuta gli abitanti della comunità di Ripafratta a liberarsi dalla soggezione dei Nobili, ma talvolta impone loro delle grosse tasse, associandosi insieme coi consorti per opprimerli.

Così avendo nel 1336 gli Anziani imposto loro una tassa di 600 lire di danaro e non volendo a niun costo diminuirla, i consorti " cum ipsi eorum fideles non sint soliti solvere huiusmodi impositionem " , pregarono il podestà di mandare in aiuto del console dei Nobili di Ripafratta alcuni uomini armati " berrovarios " per obbligare gli " homines " a pagare, e colla facoltà di condurli, se si rifiutassero, alle carceri di Pisa, donde sarebbero poi stati rilasciati per mandato ufficiale dello

---

(1) SALVIOLI, *Storia del diritto ital.*, p. 267.

stesso console dei nobili. Con questo mezzo, dicevano essi, i loro " fideles " sarebbero stati ubbidienti, avrebbero pagato non solo l'imposta predetta, ma anche i debiti verso i cittadini di Pisa (1). Così la preponderanza pisana comincia ad estendersi anche sulla piccola comunità di Ripafratta, benchè si riconoscano tutti i diritti di giurisdizione spettanti ai signori consorti. Già fin dal 1325 era stato mandato dal comune di Pisa presso Ripafratta un ufficiale (2) " super quibusdam sibi commissis " forse per sorvegliare la fortificazione del castello. Nello stesso anno troviamo cinque sergenti " palatii pisani potestatis ". Quale attribuzione avesse quel podestà, mentre è indubitato che i Signori di Ripafratta avevano giurisdizione sulla piccola comunità, non sappiamo. Si noti poi che i " sergentes " del palazzo del podestà compariscono solo fino al 1330, dopo non più (3).

Nel 1340 a Nicolò Salinguerra console della consorzeria si pagarono dai doganieri del sale del comune di Pisa 60 lire di denaro per 1200 staia di sale, venduti dai Pisani ai Lucchesi, perchè il sale era stato dato loro " sgabellatum ", cioè senza che pagassero il dazio di gabella dovuto ai Nobili per il diritto di passaggio (4).

## VII.

Tutti ormai ammettono che dopo il sec. XII s'ebbe in Italia un aumento di popolazione che crebbe via via nei secoli successivi. Questo fatto produsse il dislivello fra la produzione e il consumo e quindi effetti economici sociali e per contraccolpo politici. L'aumento di bocche

---

(1) *Liber Iurium* cit., fo. 28 a tergo 29.

(2) Arch. di Stato, Provvisione 91, c. 15 tergo: « Bernardo de Pariolo notario officiali pisani communis apud Ripamfractam super quibusdam sibi commissis eius salarium et mercedem duorum mensium finiendum die octava mensis decembris prox, vent. ad ractionem libras 15 ».

(3) Arch. di Stato. Provvisione A, 91, c. 36 tergo. Nel 1328 i sergenti del palazzo del podestà sono tre (Arch. di St. A., Prov. 93, c. 6 tergo. Nel 1330 di nuovo 4 (A., Prov. 96, c. 31).

(4) *Liber Iurium* cit., f. 69.

aumentò infatti la richiesta dei prodotti agricoli e mise i signori nella necessità di dare nuove terre a cultura. Riuscendo infruttifero il lavoro servile, i proprietari allora cominciarono a liberare i servi, dando loro a locazione insieme con la libertà personale le terre, i boschi per dissodarli. In tal modo sostituendosi alla costrizione servile il contratto enfiteutico, il servo divenuto proprietario fu interessato alla produzione, la terra fruttò molto di più e le classi rurali così fecero un gran progresso nella via della libertà (1). V'era anche il timore che i servi potessero scappare dai loro domini, perchè invitati da altri proprietari. La concorrenza dei proprietari doveva favorire naturalmente la liberazione dei servi della gleba. Gli abitanti della comunità di Ripafratta nel tempo in cui fu compilato lo statuto (fine del sec. XII e principio del sec. XIII) ci appariscono " *homines, fideles* " cioè in uno stadio avanzato, in una condizione superiore ai rustici o servi della gleba, giacchè il termine " *fideles* " non indica propriamente la servitù " ma il riconoscimento di un patronato " (2).

E nonostante si fossero costituiti in una " *communitas* " pure stavano ancora sotto la giurisdizione dei Nobili, i quali eleggevano ufficiali e il console ch'era a un tempo " *pro dominis e pro communi* ". I contratti di livello " *in perpetuum* " apriranno la via alla loro emancipazione economica, che comincia senza dubbio dalla fine del sec. XIII. Giacchè il primo contratto " *in perpetuum* " che i nostri consorti fanno coi loro " *homines* " è del 1 gennaio 1281, con il quale Giacomo di Ugolino console della consorteria allivella un pezzo

---

(1) SALVEMINI, *Magnati e Popolani* cit., p. 45, e poi *Studi Storici*, Firenze, 1901, p. 5.

(2) In Francia la liberazione dei servi della gleba fu favorita dagli « *hospites* » o coloni, direttamente e indirettamente. Direttamente perchè il colono che arrivava alla terra di un altro proprietario non poteva essere trattato come servo, indirettamente, perchè per evitare lo spolamento i signori liberarono i loro servi. Vedi HENRI SÉE. *Les hôtes et les progrès des classes rurales en France au moyen âge* (in *Nouvelle revue historique de droit français et étranger*, 1898, p. 116).



di terra nei confini di Flesso con un censo annuo di cento lire e di soldi cinque (1). La locazione " in perpetuum „ di Monte Maggiore del 1362 indica il maggior progresso della nostra comunità nella sua indipendenza economica (2). Federico di Enrico allora console dei nobili ed altri " participes dicte rei „ (3) locano " in perpetuum „ il monte sopradetto a Lupolo, Puccio e ad altri procuratori del comune con tutti i diritti reali, personali e misti che sarebbero spettati ai locatari. Il comune poteva ora tenere quel monte, trarne qualche vantaggio, tagliarvi legna, portarvi bestie a pascolare tanto per l'utile di tutti quanto per l'utile di ciascuno, non doveva però menomare gli onori e gli altri diritti dei Nobili. I detti procuratori dovevano sempre riconoscerli " in dominos e pro dominis „ pagando ogni anno per il livello trenta lire nella festa di S. Michele, un agnello e cento uova per Pasqua. I nobili potevano, benchè Monte Maggiore fosse dato in livello al comune, portarvi a pascolo fino a tre bestie grosse ed era loro lecito nel tempo in cui dimoravano in Val di Serchio, tagliarvi legna minute e ricavarvi il necessario (4). Le disposizioni del contratto in cui i canoni si veggono ben determinati, sono molto liberali e favorevoli alla nostra comunità (5). Il comune di Pisa convalidò questo atto, favorendo così gli interessi del comune rurale e un po' quelli della consorteria, la quale con questo mezzo si assicurò una rendita perpetua

---

(1) *Liber Iurium* cit., fo. 31-32.

(2) Sarebbe un grave errore considerare questa locazione come il primo passo alla emancipazione economica della nostra piccola comunità. Si fatta indipendenza economica avviene nel sec. XIV se mai nei castelli dove era rimasto un signore, ma questo non è il caso della grandissima maggioranza delle comunità rurali, dove la trasformazione è del secolo XII e XIII.

(3) Il « participes dicte rei » rivela che la consorteria aveva già attenuato l'originario carattere gentilizio, ammettendo estranei nel suo seno forse allo scopo di rafforzarla.

(4) *Liber Iurium* cit., fo. 49-55.

(5) Queste determinazioni di canoni dovuti al signore come proprietario della terra e come sovrano politico è la prima conquista del contadino. SALVEMINI, *Studi Storici* cit., p. 294.

senza l'onere di alcuna spesa. Nel secolo XIV generali furono questi contratti di locazione, detti anche di colonia, rendita, fitto, o censo perpetuo, in cui i padroni lasciando ai conduttori il libero godimento della loro proprietà, imposero delle restrizioni di varia natura (1). In questo modo quelli che avevano ricevuto terre a colonia o a fitto per lunghissimo tempo con responsioni di quote annue, miglioravano la loro condizione, come avvenne agli "homines" di Ripafratta. In seguito i monti, le foreste, che si concedevano a livello perpetuo coi diritti d'uso ai fittaiuoli, costituirono i beni comunali "comunia", quando gli "homines" dei comuni rurali appresero dalla città uno spirito d'indipendenza e di ribellione contro i signori e la città ebbe interesse ad accrescere questo spirito per diminuire la potenza dei Signori rurali (2).

Una certa indipendenza politica, se pure si può parlare di libertà politica nelle piccole terre del contado, acquistò la comunità rurale di Ripafratta nel 1356, nel quale anno "maior et sanior pars nobilium de Ripafracta" (3) cedette a Lemmo e Pucciarino, sindaci e procuratori del popolo e della chiesa di S. Bartolomeo (4), il

---

(1) SALVIOLI, op. cit., p. 294.

(2) MACCIONI, op. cit., p. 562.

(3) In questa « maior pars » era compreso Giacomo « miles », Lemmo, Rinieri Salinguerra e Andrea Belluzzo. Giacomo e Lemmo figli di Enrico nel 1350 erano ammessi a Pisa nel quartiere del Ponte con uno stipendio. (Arch. di Stato. A. Provv. 115, c. 105). Nello stesso anno Giacomo comparisce fra i componenti del Senato. (Arch. di Stato. A. Provv. 62, c. 1). Non solo erano ammessi come cittadini nel comune di Pisa, ma facevano parte anche delle più alte magistrature. Talvolta erano mandati come podestà in qualche comune rurale sottoposto a Pisa. Così Giacomo nel 1354 fu eletto vicario di Camporeggiana e poteva tenere due servi alle spese della vicaria. (Arch. di Stato A. Provv. 120, c. 49), nel 1358 era podestà della terra di Castiglione Pisano. (A. 128, c. 101 te.). Lemmo il 1358 fu podestà di Vico (A. 118, c. 20). Andrea Belluzzo fu anche podestà di Monti nel 1363.

(4) *Liber Iurium* cit., da fo. 54 tergo a 56. Di questi sindaci o procuratori eletti dal comune come loro rappresentanti abbiamo altri esempi. In Campagnano nel 1270 il popolo e il cardinale Anibaldi, signore della terra, vennero a patti e il popolo creò un tal Angelo di Pancrazio suo sindaco e procuratore perchè li ratificasse, e tauto il signore

dritto di potere condannare e giudicare di tutti i danni che si sarebbero fatti nel comune. Mentre prima il "consul" della consorterìa era "consul fidelium", ora abbiamo sindaci e consoli del comune e della chiesa di San Bartolomeo separati. Il denaro che i nuovi consoli avrebbero ricavato dalle condanne dovea spendersi a beneficio della Chiesa. Erano eletti ogni anno dal popolo, ma sempre dietro l'autorità dei nobili, i quali se venivano a sapere che quelli mancavano di buona fede e spendevano il denaro per altro piuttosto che per la chiesa, li facevano condannare dal loro console e li obbligavano alla restituzione del denaro e ad altre spese. A ognuno poi era lecito venire a chiedere giustizia presso la curia della consorterìa, ove i consoli del comune non avessero ristorato i danni apportati nei campi, nelle vigne e nei beni. Quel che segna maggiormente un passo innanzi nelle condizioni di vita di quei popolani è lo sgravio di molti oneri; "oneribus tam personarum quam expensarum per dictos nobiles relivantur ractione dicte concessionis eis facte". I consoli promisero in compenso di pagare ogni anno per natale otto buoni capponi e alla prima di maggio ventotto, o 35 soldi per ogni cappone. Ogni venti anni ai consoli della consorterìa dovevano rinnovare l'atto, se no cadevano d'ufficio. Questa concessione dove sono determinati i nuovi patti fra i Nobili e il comune non è in fondo che una specie di statuto, e noi sappiamo che spesso gli statuti venivano presentati sotto la forma e il nome di contratti (1). Essa non ci accenna a lotte precedenti fra i Nobili e i "fideles", anzi sembra una concessione fatta "ad omnium sanctorum reverentiam christianorum cunctorum" (2), ma talora queste concessioni benevoli apparentemente, erano il frutto di una lenta lotta e venivano imposte dai sudditi (3). Ora, il comune

---

quanto il popolo si obbligarono a rispettarli. SCHUPFER, *Storia del diritto* cit., p. 399.

(1) SCHUPFER, op. cit., p. 399.

(2) Così lo statuto di Rivalta del 1293 fu fatto e ordinato a onore di Dio e della Vergine. SCHUPFER, op. cit., p. 400.

(3) LATTES, op. cit., p. 365.

rurale di Ripafratta ci si presenta in una posizione semilibera, amministrato cioè da propri consoli, i quali appena eletti dal popolo sono investiti dai Nobili. Non possiamo determinare i limiti dell'autonomia dei fedeli, nè sappiamo come erano eletti i consoli del comune.

### VIII.

Spesso qualche abitante di una delle comunità soggette ai Nobili ricorreva alla " curia maleficiorum „ di Pisa per ottenere giustizia, ma quando questa veniva a conoscere che gli accusati erano sotto la giurisdizione dei Nobili, dichiarava di non poter provvedere; però talvolta mandava un nunzio che ordinava ai notari e ai cancellieri di quel comune di condannarli. Nello stesso modo un Vannuccio di Ripafratta e un certo Paiello nell'ottobre del 1345 essendo visti condurre carri ferrati per la città di Pisa, borghi e sobborghi contro la consuetudine del breve del comune pisano, (l'uno col carro pieno di grano, l'altro col carro pieno di vino), furono inquisiti e invitati a presentarsi alla curia. Discussasi la causa e saputosi, come prima, ch'erano sotto la giurisdizione dei Nobili di Ripafratta, non si procedette alla loro condanna (1). L'intervento del comune di Pisa veniva talvolta chiesto dai Nobili stessi. Così il 28 marzo 1357 i Nobili pregarono gli Anziani a voler mandare dei soldati nel loro territorio, perchè molti del distretto di Lucca, di Pisa e d'altre parti venivano spesso a recar loro danno ed essi non potevano condannarli, perchè non erano sotto la loro giurisdizione (2).

Mentre i consoli della piccola comunità, come più sopra abbiamo detto, potevano solo giudicare dei danni e dei guasti apportati al popolo o alla comunità di San Bartolomeo, ai Nobili spettava l'emanare sentenze in qualunque causa civile e criminale. Infatti il 26 novem-

---

(1) *Liber Iurium* cit., fo. 36-7.

(2) *Liber Iurium* cit., fo. 29.

bre 1350 fu emanata dalla loro curia, che allora era posta a Pisa nella casa di Francesco Damiano dottore in legge, una sentenza contro un certo Ciucchino del comune di Ripafratta. Costui era stato denunziato il 4 novembre a Francesco Lippi, console della consorterìa e dei loro fedeli, da Pucciarino Lupolo e Sacchino Ceo consoli e sindaci del comune, perchè nella via pubblica era sceso a parole ingiuriose con Francesco Nino di Pugnano e poi lo aveva assaltato con armi. Il console, avuta la denuncia, lo invitò a comparire alla curia per difendersi; ma egli non si presentò e allora fu condannato a lire 25 di denaro, qualora fra sei giorni non fosse comparso. Trascorso questo tempo non poteva uscire di casa e ognuno poteva impunemente offenderlo nella persona e negli averi (1). La condanna perciò partiva dalla curia dei Nobili, essendo ai consoli del comune riservato solo l'ufficio di denunziare i colpevoli.

Il 3 gennaio 1362 alcuni del comune di Colognole col consenso di Lemmo, allora console, e di Ranieri Salinguerra, ambedue dei Nobili di Ripafratta, istituiscono una specie di procuratore o nunzio nella persona di un ser Bartolomeo. Costui doveva comparire innanzi ser Nicolò da Lancino d'Aricio, maggiore ufficiale della curia grassa e del divieto di Pisa per difendere i loro interessi in ogni lite e nelle cause civili e criminali. Egli era tenuto

---

(1) Arch. Roncioni, pergamena n. 1116: « denuntiatus in curia Nobilium de Ripafracta cum Francischo Nini de communi Pugnani coram Francischo Lippi de Ripafracta consule nobilium de Ripafracta eorumque fidelium a Pucciarino Lupoli et Sacchino Cei de suprascripto communi consulibus et sindicis suprascripti communis consulatus et sindicatus nomine pro dicto communi hoc anno et indictione die 4 novembris de eo et super eo videlicet quod ipsi venerunt simul ad verba iniuriosa in quibus verbis unus ivit contra alterum cum uno gladio evaginato in manu admenando dictum gladium..... Fuit monitus et inquisitus per publicum nuntium suprascripto anno ex parte suprascripti consulis qui ad certum terminum iam elapsum venire et comparere deberet coram suprascripto consuli ad suprascriptam curiam..... Et non venit, ideo ex parte suprascripti Francischi consul est per Colum Cani nuntium suprascripte curie in libris 25 dr. pis. suprascripte curie exbannitus..... Actum Pisis in curia suprascriptorum Nobilium posita in apotheca domui habitatae Francischi Damiani.... ».

“ ad iuramentum calumpnie et veritatis dicende..... prestandum et faciendum et ad petendum beneficium restitutionis in integrum tam principaliter quam incidenter seu emergenter, et ad sententias et sententiam tam contumaces quam diffinitivas et interlocutorias et quaslibet alias petendum, capiendum et audiendum „, doveva fare anche compromessi, notificazioni, denunzie, proteste e composizioni con qualunque persona (1). Il console Lemmo a sua volta a nome suo e del fratello Giacomo, di Bartolomeo Gaitanelli, di Bettuccio e del venerabile Ranieri (2) istituisce anche un procuratore nella stessa persona di ser Bartolomeo (3). Questo procuratore era in

---

(1) *Liber Iurium* cit., 57 tergo 58.

(2) Ranieri dei Nobili di Ripafratta fu arciprete di Pisa, come si rileva da vari documenti. Il 30 marzo 1354 concede in affitto per 10 anni a Lemmo da Mutigliano un pezzo di terra (perg. n. 1087, Roncioni), similmente un altro pezzo di terra nel 1358 (perg. n. 1107, Roncioni). Fu mandato come ambasciatore alla Curia Romana (A, Prov. 141, c. 2 tergo) e nel 1370 andò con altri ambasciatore a Lucca (A. 115, c. 56). Il 9 maggio 1372 Giacomo, uno dei Nobili di Ripafratta, riceve dall'arciprete Ranieri 30 fiorini d'oro, che promette di restituire nel maggio (perg. n. 1164, Roncioni). Giacomo, come altri dei nostri consorti, apparisce nella seconda metà del sec. XIV, scarso di quattrini, ciò era naturale, perchè i beni immobili perdevano di valore rispetto al numerario. (Vedi perg. n. 1166, Roncioni, la quale mostra come Giacomo si era fatto prestare fiorini 12 dalla moglie). Ranieri nel 1375 fu podestà di Piombino (A, Prov. 153, c. 24) e poi Vicario nella Marittima (A. 155, c. 4 tergo e 10).

(3) *Liber Iurium* cit., 58 t. 60. « Ex hoc publico instrumento sit omnibus manifestum quod Lemmus condam domini Henrici de Nobilibus de Ripafracta pro se ipso et suo nomine proprio et ipse idem Lemmus vicarius et locumtenens domini Iacobi germani sui et filii condam dicti domini Henrici de nobilibus et dominis predictis nunc consulis nobilium et dominorum predictorum vicariatus nomine pro dicto dommo Iacobo nec non etiam procurator ipsius domini Iacobi ad hec et alia facienda ut constare dixit per cartam rogatam a Blasio Clavelli notario de Malaventre procuratorio nomine pro eo et ipse idem Lemmus pro Bartholomeo condam Andree Gattanelli et Bettuccio condam Castiarelli de nobilibus et dominis predictis..... et venerabilis vir Rainerius procurator ecclesie S. Sisti f. q. domini Salinguerre de nobilibus et dominis predictis..... qui predicti nobiles sunt maior et sanior pars et ultra quam due partes nobilium et dominorum de Ripafracta omni iure, via et modo quibus melius potuerunt fecerunt et ordinaverunt..... certum nuntium suprascriptum Ser Bartholomeum..... Actum Pisis suprascripto loco..... anno indictione suprascripto die ».

sostanza una specie di deputato dal comune di Colognole e dai Nobili, il quale doveva rappresentarli a Pisa e doveva difendere, quando occorreva, gli interessi e le loro ragioni. Questo esempio non è raro nel contado pisano. Anche " l'universitas „ di Montemassi e Valignano elegge un procuratore per trattare i propri interessi davanti a tutte le curie civili ed ecclesiastiche di Pisa (1). Mentre continuavano ad essere buoni i rapporti fra i Nobili di Ripafratta e i Pisani, che essendo padroni del castello (2), vi mandavano sempre una guarnigione di soldati, nel 1372 nacquero litigi fra quelli e i Lucchesi. Il cronista Roncioni non ne spiega la ragione, ma probabilmente i litigi saranno stati motivati dalla giurisdizione che essi esercitavano, la quale forse si voleva estendere sul territorio lucchese, o dai dritti di pedaggio e di ripatico che ancora si arrogavano di esigere. Le loro discordie, dice il Roncioni, sollevarono anche i popoli vicini specialmente i Filettulesi, fedeli all'arcivescovo di Pisa, Giovanni Scherlatti, il quale favoriva i Ripafrattesi. Successero " occisioni e robbarie „ (3) dall'una parte e dall'altra, finalmente gli Anziani di Lucca, eletti come sindaci, procuratori e ambasciatori del comune: Marchese de' Gigli, Giovanni Onesti e Dino Malapresa, li mandarono a Ripafratta, affinché coll'arcivescovo e coi nobili cattani facessero concordia (4). I Pisani vi mandarono Giovanni Rossi dei Lanfranchi, Rinieri Sardi, Ludovico Rossermino e Buonaccorso Ciampoli (5). Non sappiamo le condizioni della pace, ma certo questa fu sti-

---

(1) VOLPE, op. cit., p. 94.

(2) Erra il Roncioni quando dice che i Nobili di Ripafratta furono padroni del castello fino al 1396 e solo nel 1361 i Pisani lo tennero per breve tempo, essendo stato ben tosto recuperato. Questa sua affermazione urta contro le provvisioni che faceva la repubblica pisana riguardo al castellano, ai sergenti, alle fortificazioni fin dal sec. XII, come nel principio del nostro studio s'è visto.

(3) RONCIONI, op. cit., p. 909-10.

(4) Doc. V.

(5) Sbaglia pure il Roncioni affermando che questi ambasciatori pisani conchiusero la pace fra l'arcivescovo e i Nobili.

pulata nell'agosto del 1372 a Ripafratta e a Pugnano (1). La pace pare non fosse duratura, perchè alla fine del 1377 o al principio del 1378 sorsero di nuovo dissensi " e crescendo gli odii e i rancori si fecero di molti danni " (2) fino a che si pacificarono dietro le convenzioni, le promesse e le obbligazioni contratte da Matteo Gigli procuratore del comune di Lucca e da Gerardo di Bartolomeo Coscio dei Nobili di Ripafratta a nome della consorzeria e del comune (3). Nel 1494 i nostri consorti intentano una lite al comune di Pisa per avere la " curia maleficiorum " fatto incarcerare e condurre nella prigione di S. Michele, Bartolomeo Gaitanelli (4) dei nobili di Ripafratta, dopo avere sequestrati tutti i suoi beni mobili e immobili perchè era debitore di molte persone ed era fallito. Betto di Coscio podestà del comune di Ripafratta e Cristoforo di Giacomo, ambedue della nostra consorzeria protestarono fieramente, dicendo che essi e i consorti erano stati sempre i padroni del comune e delle persone di Ripafratta da tanto tempo di cui non esisteva memoria (5), e che perciò i Pisani non avevano il dritto

---

(1) L'atto con cui gli Anziani di Lucca istituiscono i tre procuratori è del 21 agosto, e poi esiste una provvisione degli Anziani di Pisa del 16 agosto in cui si attesta di avere speso 52 lire, 10 soldi e 2 denari per il mantenimento degli ambasciatori « Laurentio Iohannis expensori dominorum Anthianorum, libras quinquaginta duas, solidos decem et denarios duos sine cabella et omni alia retentione per eum solutos et expensos de mandato dominorum Anthianorum in pane vinis carnibus pullis caseo confectionibus ovis et fructibus, ordeo, vino fariis et oleo missis Ripafractam et Pugnanum pro victu Ambaxiatorum pisani communis qui fecerunt conventiones inter commune pisanum et lucanum cum Ambaxiatoribus et commissariis lucani communis ». A. Prov. 149, c. 20 tergo.

(2) RONCIONI, op. cit., p. 928.

(3) Doc. VI.

(4) Costui era stato un vero dilapidatore delle sue sostanze, perchè nel 1392 aveva persino venduto ed alienato i corredi della moglie Giovanna per la somma di L. 300 e altri beni di lei per L. 100. (Perg. n. 1214 dell'Arch. Roncioni). Probabilmente avrà contratto debiti coi cittadini e perciò fu imprigionato.

(5) *Liber Iurium* cit. fo. 79-106. Notiamo l'espressione « a toto tempore cuius memoria non existit » una delle formole del dritto consuetudinario, dove si vede la prevalenza del dritto germanico sul romano



di arrestare alcuno sul territorio ch'era sotto la loro giurisdizione. Si procedette alle solite interrogazioni dei testimoni, i quali tutti deposero che i Pisani non s'intromisero mai nella giurisdizione dei Nobili di Ripafratta e che Gaitanelli fu imprigionato illegalmente. A prova di questa giurisdizione si depose che volendo un certo Lorenzo da Bergamo e un fiorentino detto Figliambuco fare un duello a Pisa e avendo chiesto un campo adatto, venne loro rifiutato, allora i Nobili di Ripafratta e Ranieri podestà assicuraronò il campo nel loro distretto e lo fecero custodire dai propri "homines". Bettuccio e Cristoforo dichiararono che nessun ufficiale era stato posto nel territorio dei Nobili da parte del comune di Pisa senza il loro permesso (1). Dicevano anche che Piero di Orlando capitano di Val di Serchio, dovendo condannare alcuni uomini di Ripafratta, i quali avevano recato dei guasti nel territorio e nei confini del contado pisano, chiese prima il permesso al rettore o podestà dei Nobili e del comune.

L'intenzione di Gaitanelli non era stata, secondo essi, di defraudare i creditori. Il podestà di Pisa, vagliate tutte queste ragioni addotte, lo liberò dalle carceri e condannò invece ser Giacomo di Villano (2) che l'aveva arrestato, alle spese da pagarsi a Bettuccio e a Cristoforo. In questo giudizio della "curia maleficiorum" si parla più volte di podestà o rettore dei Nobili e del comune. Che questo podestà ci sia stato sempre non pare, perchè

---

(LATTES, op. cit., p. 229). Il lungo tempo in cui per il passato i Nobili di Ripafratta avevano usato giurisdizione civile e criminale ora costituiva un dritto.

(1) A ciò non si può credere in tutto, poichè i Pisani del permesso facevano talvolta senza, come quando mandarono 100 custodi a Ripafratta e nei dintorni, per la qual cosa i Nobili si lamentarono aspramente. Nel 1354 fu eletto dagli Anziani un « massarius conservationis » anche per la rocca di Ripafratta (A. Prov, 121, c. 159). Le provvisoni riguardanti la fortificazione del castello durano per tutto il sec. XIV. (A. 145, c. 27; 147, c. 129; 148, c. 19, c. 40, c. 67).

(2) Era stato costui nel 1371 « officialis et collateralis domini Iacobi de Ripafracta potestatis Vici et Vallis de Buti ». Arch. di Stato A. 148, c. 67 tergo.





furono in fine prostrati, abbattuti, privati di ogni giurisdizione e ridotti a piccoli proprietari di campagna. I Gherardesca imprigionati e poi banditi dalla città non ebbero più quella potenza di una volta, essi ch' erano stati sovrani in Sardegna e avevano sfoggiato nella città un lusso principesco. La mano della nostra consorteria pesò troppo sugli uomini di Ripafratta, i quali perciò durarono fatica a costituirsi in una " universitas „ e quando ci riuscirono tra la fine del secolo XII e il principio del secolo XIII, non si seppero sbarazzare di quella cappa di piombo della giurisdizione nobiliare, sotto cui la libertà respirava a stento, e dovettero stare sotto la loro dipendenza sino alla fine del secolo XIV.

Come attecchi la nostra consorteria sino a questo tempo? La ragione si deve ricercare nel fatto che Pisa non distrusse veramente le consorterie nobiliari del contado, nè le assoggettò colle armi comunali, ma se le assimilò con una lenta infiltrazione, mentre altri comuni maggiori tagliarono i nervi ai signori del contado, sottomettendoli per necessario bisogno di espansione. E se le altre consorterie del contado pisano per questa forza di assimilazione esercitata da Pisa s'indebolirono presto, non così la nostra, perchè meglio organizzata e perchè i beni patrimoniali di lei non erano divisi qua e là, essendo l'estensione della giurisdizione dei consorti circoscritta nella valle del Serchio.

Non così erano i beni e la giurisdizione di altre consorterie come quelle della Gherardesca e degli Uppezzinghi.

Però la nostra consorteria si mantenne forte solo nelle terre avite, debole invece fu nella città, perchè tutti i componenti non vi risiedevano e i beni patrimoniali erano un po' lontani; ma principalmente perchè non avevano parte nell'attività marinesca che produsse a sua volta corporazioni mercantili e associazioni diverse piene di vitalità.

MICHELE LUPO GENTILE.

DOCUMENTI.

I.

*1242 dicembre 23. Lodo di una lite sorta fra i Nobili di Ripafratta e gli agostiniani del monastero di Lupocavo o Rupecava.*

In Dei nomine amen. Nos presbiter Bonus plebanus plebis de Flexio lucensis diocesis et Lambertus Solfa condam Lucterii de Ripafracta, arbitri ex compromisso electi a Gaitano condam Guidonis Rossi de Colognore consule virorum nobilium de Ripafracta pro se et consulatus nomine pro suis consortibus nobilibus de Ripafracta ex una parte et a presbitero Henrico et frate Prospero et frate Biccorno et frate Bartholomeo et frate Tomaso heremitis heremitorii de Lupocava pro suprascripta ecclesia et heremitorio ex altera ad omnes lites et discordias et controversias que inter eos sunt vel esse possunt de electione facienda de domino et rectore et pastore suprascripte ecclesie et heremitorii diffiniendas a nobis per ractionem laudamentum aut conventum et nostro libero arbitrio cum pentione et sine libello et petitione et sine libello et lite contestanda et non contestata diebus feriatis et non feriatis quod partes refoverunt feriis. Et inter se statuerunt per confessiones et testes qui fient et dabuntur coram dictis arbitris et omnia que fient coram eisdem arbitris valeant tamque si facte et facta erunt coram quibuscumque iudicibus ecclesiasticis et civilibus, promicentes inter se vicissim obligando dictus Gaitanus se consulatus nomine pro suis consortibus et consortis suos omnes et bona omnia. Et dicti fratres obligando se et eorum successores et bona suprascripte Ecclesie et heremitorii et ad penam librarum centum denariorum Pisarum habere et tenere firmum et ratum semper totum et quidquid predicti arbitri de predictis litibus suprascriptis modibus vel aliquo eorum dixerint et contra rem venient vel facient per se et alios. Ipsas quidem lites sic per laudamentum ad penam suprascriptam dicimus et laudamus. Si quidem suprascriptus Gaitanus consul suprascriptorum nobilium virorum consulatus nomine pro se et suis consortibus agebat contra predictos fratres pro suprascripta ecclesia et heremitorio de eo videlicet ut idem Gaitanus consulatus nomine pro suprascriptis eius consortibus et sui successores in perpetuum sive unus ex consortibus eorum voluntate eorum consortium vel maioris partis eorum cum dicta ecclesia et heremitorium vacaverat sit et sint et esse debeant electioni faciende de domino et pastore et rectore suprascripte ecclesie et heremitorii. Et ut eosdem nobiles viros de Ripafracta teneant et recognoscant pro patronis dicte ecclesie et heremitorii de predictis, agit dictus Gaitanus iure causa et lege et

omnibus juribus quibus potest et actione officio presbiter Henricus suprascriptus et fratres Prosperinus Bicomus et Tomasus et Bartholomeus pro suprascripta ecclesia et heremitorio, responderunt quod non credunt se predicta ecclesia et heremitorio nec ipsam ecclesiam et heremitorium eidem Gaitano pro se et consortibus nomine pro consortibus eius nec ipsis consortibus teneri in aliquo de predictis aliquarum predictarum ractionum. Et etiam cum dicunt ipsam ecclesiam et heremitorium esse collegatum. Et idem dicunt ipsum nec aliquem de consortibus eius nec aliquem laicum interesse electioni faciende de domino et pastore et rectore suprascripte ecclesie et heremitorii et tumentum se pro suprascripta ecclesia et ipsam ecclesiam et heremitorium omnibus exceptionibus et defensionibus et iuribus quibus possunt. Unde nos suprascripti arbitri et laudatores cum predictae partes coram nobis renuntiassent allegationibus et interrogationibus et positionibus et dationi testium et sacramento calupnie de voluntate utriusque partis et voluntatem eorum in totum sequentes et nostro laudamento ad penam suprascriptam dicimus et laudamus ut cum ecclesia predicta et heremitorium vacaverit fratres et heremite predictae ecclesie et heremitorii vel unus eorum pro omnibus veniant ad consulem, syndicum, consules vel unum de consiliariis consortium de Ripafracta et dicant seu dicat eis: ecclesia predicta et heremitorium vacat, volumus eligere. Et si tunc consul vel consules aut consiliarius dixerint vel dixerit: eligatis cum bona fortuna aut si contra dixerint vel contradixerint quod eligere possint et valeant prefati fratres sine contradictione et facta electione de pastore et rectore sicut fieri debet in domino per scrutineum vel electores vel per inspirationem divinam an qui representet superiori, quod debet confirmare eam electionem. Electio facta debet representari prefatis dominis patronis vel consuli eorum aut uni ex consiliariis consulis. Si consul non erit Pisis vel Ripafracte requirant eius assensum, vel unius eorum pro omnibus ut dictum est, ut consentiant vel consentiat electioni, dicendo: notificamus vobis ut tibi talem electionem fecimus de tali persona, petimus ut consentiatis vel consentias seu prestetis vel prestes vestrum assensum predictae electioni secundum jus patronatus. Et quando fiet representatio electi deberint interesse patroni vel consul eorum aut consiliarius eorum tunc et de hoc debeant requiri patroni suprascripti consul aut unus ex consiliariis vel ab uno eorum pro omnibus qui debent in tali die vel certa die cum fratribus pro confirmatione dicti electi. Et si patroni suprascripti vel consul eorum aut consiliarius eorum pro eis vel aliquis coetus nuntius pro eis ire nollent vel nollet cum fratribus predictis pro suprascripta confirmatione sive consentiant sive dissentiant, libere predicti fratres et eorum successores ire possint et valeant absque contradictione predictorum patronorum et representari dictam electionem superiori et petere confirmationem. Datum et lectum est Pisis in porticu domus Jacobi condam Filippi

do Ripafracta presentibus, suprascripto Gaetano consule et Raniero Bonda et Guelfo germanis filiis Lamberti Solfe et fratribus Henrico et fratre Prospero suprascripti heremitorii et presentibus Ugolino de Busaccarmo condam Paganelli et Bonifacio condam Bandochi et Raniero condam Burelli testes ad hec.

D. I. anno 1243 indictione prima, decimo kalendas Ianuarii. Et in continenti et coram suprascriptis testibus et loco et die frater Henricus et frater Prosperus suprascripti pro se et fratribus eorum suprascripti heremitorii coram Bartholomeo notario et testibus sub-scriptis volentes sequi formam suprascripti laudamenti dixerunt et denunciaverunt suprascripto Gaetano consuli pro se et consulatus nomine quod Ecclesiam et heremitorium suprascriptum vacat, volumus eligere dominum et pastorem in suprascripta Ecclesia et dictus Gaitanus respondit et dixit: eligatis eum bona fortuna et eligatis bonum dominum et bonum pastorem.

Guido filius condam Iacobi notarii de Campo imperialis aule notarius hec omnia a Bartholomeo notario de Classo Mugello rogatu ex commissione michi facta a consilio, senatu credentie de suis actis scribendi et cartas firmandi ut in eius actis inveni ita scripsi et in publicam formam redeg. (Reg. *Iurium Nobilium de Rip.* fo. 74-76, in Arch. Ronc.).

## II.

*1267 ottobre 22. Lamento dei Nobili di Ripafratta pei 100 custodi posti dal comune di Pisa sul loro territorio.*

In eterni Dei nomine amen. Ex huius publici instrumenti clareat lectione quia cum Rubertinus notarius de Pugnano positus sit pro communi pisano in Valle Sereli Ripafracta Filectulo et usque ad mare super distringendo deveti et ipsa occasione posuerit centos custodes apud Ripamfractam et illis partibus et Guido Pancone consul nobilium de Ripafracta pro se ipso et consulatus nomine pro ipsis nobilibus et Gerardus filius Contis et Gerardus Bonda et Rossus de Colognuli pro se ipsis et aliis eorum consortibus adcedentes ad presentiam domini Alberti de Turricella pisani dei gratia potestate dixerint se gravatos esse de predictis. Et predicta quae facta sunt a dicto Rubertino pro communi pisano spectare in preiudicium et diminutiones honoris et iuris ipsorum nobilium de Ripafracta. Et praeterea petierunt a dicta pisana potestate sibi et eorum consortibus super hiis salubritatem provideri. Predicta pisana potestas pro communi pisano dixit et protestatus est quod sue intentionis et pisani communis non fuit nec est quod occasione predictae custodie dictis nobilibus aliquid preiudicium in eorum juribus vel honoribus si qua eis competunt obstant, sed eis omnia iura si qua habuerunt sint eis salva et integra. Actum Pisis in curia suprascripti pote-

statis quae est in domo pisani communis presentibus... ecc. Domine incarnationis 1267. Indictione decima undecimo kalendis novembris. (R. L. *Iurium*, fo. 70 a tergo).

III.

*1282 novembre 19. Esame dei varii testimonii provanti la giurisdizione dei Nobili di Ripafratta sul castello e sul comune.*

In nomine Dei amen. Tempore domini Iohannis de Luctino de Cumis Pisarum dei gratia potestatis, currentibus annis dominice incarnationis millesimo ducentesimo octagesimo secundo, indictione decima sub examine domini Guidotti Porrineionis iudicis curie maleficiorum pisane civitatis in ultimis tribus mensibus regiminis superscripte potestatis videlicet octobris, novembris et decembris. Titulus infrascriptus porrectus est curie tertio decimo kalendis decembris per Angelum nuntium pisani communis. Venit Bonaccursus de Ripafracta condam Benetti legitimi Betti filii sui administracione nomine pro eo ad eius intentionem probandam et fidem faciendam vobis domino iudici curie maleficiorum de eo videlicet quod commune de Ripafracta cum omnibus suis pertinentiis et adiacentiis iuribus et jurisdictionibus et honoribus et homines dicti communis sunt sub jurisdictione nobilium de Ripafracta et ipsi nobiles habent jurisdictionem in dicto communi et hominibus dicti communis tam in civilibus quam in criminalibus et habuerunt et fuerunt ipsi et eorum antecessores iam sunt anni decem viginta triginta quadraginta et quinquaginta et per tantum tempus cuius non extat memoria. et ipsum commune ut supra dictum est ad ipsos nobiles pertinet pleno iure ut supra queratur. Item de eo quod dicti nobiles de Ripafracta sunt in quieta et pacifica possessione, vel quasi iurisdictionis predictae et omnium predictorum et fuerint ipsi et eorum antecessores a predicto tempore citra et infra. Item quod superscriptus Bettus fuit habitator burgi de Ripafracta toto tempore vite sue usque quo fuit in banno consulis dictorum nobilium et de communi predicto fuit oriundus et in dicto communi sub ipsis nobilibus Ripafracte fecit servicia realia et personalia. Item de eo quod de predictis et quolibet predictorum est publica fama. Bonaccursus de Ripafracta condam Benetti legitimus administrator Betti filii sui legitimi et administratorio nomine pro eo in causa et questionibus quas habet cum sindaco pisani communis vel cum communi predicto, interrogetur si scit vel credit quod castrum de Ripafracta tuetur pro communi pisano, quod castrum est in terra districtuum nobilium de Ripafracta et non pisani communis. Item si scit vel credit quod dictum burgum sit situm et positum circa dictum castrum versus civitatem pisanam et infra, et interrogatus respondit quod credit. Item si scit vel credit quod dictum burgum sit et ha-



beatum et teneatur de pertinentiis et pro pertinentiis dicti castri et infra, interrogatus respondit quod credit et si contrarium appareret, protestatur exceptiones suas prima die nonas decembris. Lante suprascriptus monitus est a suprascripto iudice ut hodie stet ad videndum iurare testes et si vult facere aliquod contrarium quod faciat pridie nonas decembras. Lante suprascriptus syndicus pisani communis sindicatum nomine requisitus et ex parte suprascripti iudicis ut in continenti veniat visurus iurare testes sexto idus decembris. Lante syndicus suprascriptus pisani communis veniens coram suprascripto iudice dixit quod vult ut in eius absentia recipiantur tunc dandi supra titulo suprascripto quinto idus decembris.

Franciscus Montes de cappellania S. Iacobi de Sporonariis condam Rainierii sellarii iuratus testis pridie nonas decembris et diligenter interrogatus de hiis que in primo capitulo continentur dixit quod commune et homines de Ripafracta sunt sub jurisdictione et dominio nobilium de Ripafracta et fuerunt diu et ipsi nobiles jurisdictionem in dicto comuni et in homines dicti communis habent et habuerunt in civilibus et criminalibus ab eo tempore citra quod ipse Franciscus recordatur videlicet ab annis viginti quinque citra et per ipsum tempus. Et hic testis fuit notarius pro ipsis nobilibus in suprascripto communi et infra homines ipsius communis et officium suum pro ipsis nobilibus et in dicto communi et infra homines d. c. pacifice et quiete exercuit per annos quinque nullo alio notario mediante. Interrogatus per quantum tempus dictos nobiles vidit dictam jurisdictionem exercere, ut dictum est, sine prohibitione contradictione et inhibitione pisani communis vel alterius persone pro communi pisano dixit per annos viginti quinque. Super secundo capitulo interrogatus dixit quod dicti nobiles sunt in quieta et pacifice possessione suprascripte jurisdictionis predicti communis de Ripafracta et hominum dicti communis et fuerunt per dictum tempus a se supra dictum. Et hoc ideo dicit quia ita vidit et videt et est in publica fama. Super tercio capitulo interrogatus dixit quod non cognoscit dictum Deltum. Super ultimo dicit quod de predictis a se teste est publica fama et dixit publicam famam esse dictum gentium (sic) pro altera dixit quod non testis odio vel amore et causa . . . .

Upezinus condam Ugolini de Filectulo iuratus testis... vidit in predicto tempore quondam nomine Gerardum Linum de dicto communi orbatum pro maleficio furti quod dicebant ab eo commissi et quia vidit per predictum tempus ipsos nobiles dictum commune et homines d. c. regere et officialibus suis reformare videlicet notariis, camerariis, nuntiis, guardianis, arbitris et cafadariis et aliis officialibus consuetis et ipsos officiales officia sua gerere et tractare in iusticia et ratione sub ipsis nobilibus et jurisdictione predicta. Dominus condam Luriadi (*dice che Gerardo fu condannato*) a domino Guelfo nobile de Ripafracta qui dicebatur et erat rector tunc et consul ipsius communis et hominum Ripafractae pro se et ipsis no-

bilibus de Ripafracte sicut alios terrazzanos dicti communis.... et vidit annuatim more solito officiales creare eligere et eligi facere in d. communi. (R. L. *Iurium*, fo. 12-25).

IV.

*1318 maggio 26. Petizione dei Nobili di Ripafratta al comune di Pisa contro il comune di Pugnano.*

Coram vobis dominis Anthianis pisani populi pro parte Nobilium de Ripafracta exponitur reverenter quod communia burgi Ripafractae, Sosselvuli, Mutiliani et Colognoli Vallissereli et eorum territoria et homines et persone dictorum communium sunt de iurisdictione et territorio dictorum nobilium et sic fuerunt jam sunt anni X.XX XXXX.L et ultra et jam est tantum tempus cuius in contrarium memoria non existit. Et quod in possessione vel quieti iurisdictionis dictorum communium et cuiuslibet eorum ipsi nobiles sunt et fuerunt per dictum tempus. Et quod dicta communia et ville predictae et homines et persone dictorum communium et quidquid continetur infra eorum et cuiusque eorum confines videlicet a turri fluminis Ripafractae per longitudinem inclusive usque ad campum ortalem positum in loco dicto Semontana et ubi est quidam terminus subteraneus et copertus et qui campus est Monis et Vannis germanorum filiorum condam Baldi Cagnassi de dicto communi Mutiliani et usque ad dictum commune et villam Colognoli inclusive etiam et per longitudinem et per transversum a dicto campo inclusive suprascriptorum Monis et Vannis recta linea usque ad flumen Sereli sunt de iurisdictione ipsorum nobilium et territorii et sic fuerunt per dictum tempus. Et quod confines predictorum villarum et communium iurisdictionis ipsorum nobilium sunt et pretenduntur ut supra dictum est et sic fuerunt toto tempore ante dicto. Et quod omnes homines et persone dictorum communium et cuiuslibet eorum et ibi degentes faciunt et semper fecerunt sub dictis et cum dictis nobilibus omnia servitia et onera realia et personalia. Nuper autem propter quandam dissensionem ortam inter predicta communia dictorum nobilium ab una parte et commune Pugnani ex altera parte occasione et sub pretestu et colore rogationum seu letarliarum seu dominus Testa officialis pisani populi volens terminare confines dicti communis Pugnani et dicti communis Ripafracte occasione predicta fixit seu figi fecit certos terminos in quodam loco seu locis de iurisdictione et in iurisdictione et territorio dictorum Nobilium et in dampnum et preiudicium iuris et iurisdictionis dictorum Nobilium eorumque fidelium dictorum communium ita et taliter quod dicti termini auferunt et excludunt de iurisdictione dictorum Nobilium totam predictam villam Colognoli predicti et villam Mutiliani predicti pro maiori parte. Quapropter dominationi vestre supplicatur quod cum ipsi

Nobiles sint Ghibellini et amatores boni et pacifici status pisani communis et populi et sint persone que semper posuerunt et ponerent avere et personas in honorem et bonum statum pisani communi et populi iuris et equitatis intuitu vobis placeat quod dicti termini iniuste positi et in dapnum et preiudicium eorum iuris et jurisdictionis, ut dictum est, evellantur et eleventur de locis in quibus positi sunt et ponantur in loco debito. Ita quod iurisdictio et fines jurisdictionis dictorum Nobilium in suum locum et modum debitum et sicut esse censuerunt per tempora retroacta restituantur et reparantur. Et placeat vobis quod ipsi Nobiles conserventur et manentur in eorum iure et jurisdictione sicut commune Pisarum eos conservavit et manentur in eorum et jurisdictione per tempora retroacta.

Et intellecta etiam petitione hominum communis Pugnani porrecta dominis Anthianis cuius tenor est talis. Coram vobis dominis Anthianis pisani populi pro parte hominum communis Pugnani et Vallisserclii exponitur reverenter et dicitur quod quedam lites orta fuit inter homines communis predicti et homines communis Ripafractae occasione cernendi et dividendi confines inter homines dicti communis Pugnani et communis Ripefracte, cuius occasione comparuerunt homines dicti communis Pugnani coram dominis Anthianis antecessoribus nostris et predicta occasione tunc dicti nostri antecessores miserunt ser Testam officialem domini capitani cum quibusdam civibus ad videndum et dividendum ipsos confines et investigavit diligenter de ipsis confinibus et tunc non potuit partes predictas ad concordiam reducere propterea predicti de communi Pugnani redierunt et comparuerunt coram vobis et vos etiam misistis ser Testam ad dividendum dictos confines et ponendum terminos qui ser Testa ixit et visis ipsis confinibus dictus Testa de voluntate et concordia suprascriptorum partium et unanimiter posuit terminos inter ipsa communia et confines ipsorum communium, in quo positum terminorum fuit dictum commune Pugnani deceptum et etiam commune pisanum et non commune et homines Ripefracte. Quare dominationi vestre humiliter supplicant quod placeat vobis quod vos dictam positionem terminorum tamque legitime factam defendatis et manenteis. Partitu facto inter dictos sapientes ad denarios albos et giallos quod predicta committantur domino capitaneo populi et iudicibus qui videant iura predictorum partium et totum predictum negocium et sicut per eos inde invenietur et dicetur ita debeat observari. (Archivio di Stato di Pisa. Dir. A. 48, a. c. 103-104, tergo).

V.

*1372 agosto 21. Gli Anziani di Lucca istituiscono alcuni procuratori per trattare della pace coi nobili di Ripafratta.*

In nomine domini amen. Honorabiles viri Landus Moriconis Bartholomeus Busolini, Alluixus Balbani, Turellinus Bonuceii, Nicolaus Galganecti, Iohannes Becti Anguille, Iohannes Cagnoli Anthiani populi et communis lucani imperiales vicarii sufficientes numero ex autoritate et bailia eis ad hec concessa a maiore et convenali consilio populi et communis lucani, ut in reformatione ipsius consilii facta die tertiadecima presentis mensis augusti plenius et evidenter apparet, pro se ipsis et eorum successoribus et vice et nomine populi et communis predicti et civium et districtualium ipsius, ipsa auctoritate utentes et omni via et modo quibus melius et efficacius potuerunt tenore presentis publici instrumenti fecerunt, constituerunt et ordinaverunt suos et dicti lucani populi et comunis syndicos et procuratores actores et certos nuntios speciales sapientes et nobiles viros ser Marchese condam domini Nicolaj de Giliis, Iohannem domini Franceschini de Honestis et Dinum Vannis Malaprese cives lucanos absentes tamque presentes. Et duos ex eis insolidum et pro toto ad contrahendum, iniendum et reformandum vice et nomine ipsorum dominorum Anthianorum et comunis et populi lucani et civium et districtualium ipsius cum reverendo in Xristo padre domino archiepiscopo pisano pro se et suis subditis, et cum subditis ipsius domini archiepiscopi et archiepiscopatus, nec non cum dominis Nobilibus de Ripafratta pro se et eorum subditis et cum subditis nobilium predictorum confederationem transationem compositionem, concordiam et etiam plenam puram et liberam remissionem de quibuscumque dissentionibus, quistionibus, litigiis seu controversiis hinc inde vertentibus seu que verti et esse possint occasione quacumque, nec non de omnibus inimicitiis odiis, rancuris et iniuriis et offensionibus realiter et personaliter quantumque enormibus atrocibus seu levibus et quilibet vis aliis hinc inde datis illatis et factis quocumque tempore et loco. Et etiam quecumque alia pacta et compositiones faciendum et firmandum que eis sindicis et procuratoribus videbuntur. Et ad faciendum de predictis omnibus et singulis cautelas infrascripta et cautelas quascumque vallatas stipulationibus promissionibus obligationibus bonorum et personarum lucani communis et ipsorum dominorum Anthianorum, renunciationibus penarum adiectionibus verbis et aliis cautelis quibuscumque oportunum et consuetis in talibus adhiberi adsensum et landem sapientium ita quod de iure valeant. Et convenaliter ad omnia et singula agenda que in predictis et circa predicta occurrerint oportuna, etiamsi essent maiora superius expressatis (sic) dando et concedendo eisdem

sindicis et duobus ex eis in solidum predictis et circa predicta plenum liberum et convenale mandatum cum plena libera et convenali administratione promittentes prefati domini Anthiani pro se ipsis et vice et nomine lucani populi et communis mihi notario infrascripto tanque pro publice officio publico stipulanti et recipienti promissionibus et singulis quorum interest vel interesse poterit solenniter perpetuo habere et tenere firmum ratum et gratum in omnem causam et eventum per se et suos successores et populum et commune lucanum et contra non facere vel venire quicquid per ipsos syndicos et procuratores et duos ex eis insolidum in predictis et circa predicta actum gestum et procuratum seu promissum fuerit. Sub obligatione et ypotheca sui et bonorum omnium lucani comunis presentium et futurorum. Actum Luce in palatio dominorum Anthianorum, presentibus ser Nicolao Dombellighi notario cancellarie et Arrigo Armanni, familiare dominorum Anthianorum lucanis civibus testibus ad hec rogatis. Anno nativitatis dominice I. millesimo trecentesimo septuagesimo secundo, indictione decima die viginti prima mensis Augusti et secundum consuetudinem lucane civitatis. Ego Petrus condam Vannelli Saracini civis lucanus imperiale auctoritate iudex ordinarius et notarius et nunc cancellarius lucani comunis predictis interfui et hoc de mandato prefatorum constituentium scripsi et publicavi. Et in libro consiliorum et reformationum lucani comunis registravi. (Archivio di Stato di Lucca. Riformazioni pubbliche. Armario 43, n. 3. c. 185 e R. *L. Iurium*, f. 71 in Arch. Roncioni).

VI.

*1378 febbraio 5. Gli Anziani di Lucca confermano i patti stabiliti da Matteo Gigli e da Gerardo di Bartolomeo Coscio dei Nobili di Ripafratta.*

In nomine domini amen. Anno nativitatis domini MCCCLXXVIII indictione prima die quinta mensis februarii pontificatus sanctissimi in Xristo patris et domini Gregorii divina providentia pape XI imperanteque Carolo quarto Romanorum imperatore semper augusto et Boemie rege. Magnifici et honorabiles viri Bertus Quanti Berti de Quanto, preceptor mihi Michel condam magistri Sandori, Sisicus Franciscus condam Brunecti Mattafellonis, Bendinellus condam Petri Castiglionis, Iacobus condam Colutii Sinibardi, Pierus condam Brille, Bonaiuncta Simi condam Bonaiunete et Augustinus condam Piccinelli Granelli, Anthiani communis et populi lucani pro se ipsis et vice et nomine honorabilium virorum Landi condam domini Moriconis Vexilliferi et Opisi condam Franceschini Honesti, suorum collegarum absentium de numero et collegio dictorum dominorum Anthianorum convocati ad collegium Luce in palatio de cortina ipsorum dominorum Anthianorum et vexilliferi solite residentie una

cum honestis et sapientissimis viris Francisco Guinighi, Andrea Belloni, Francisco Dati, Conrado de Podio Loysio Balbani, Bartholomeo Nuccio, Petro Martini et Lamberto Coluccini otto honorabiles civibus lucanis de numero duodecim civium lucanorum super bailia et conservatione libertatis populi et communis lucani. Et ipsi iidem prefati otto cives vice et nomine Loisi Boccelle Pucciarelli Galgannetti domini Bartholomei Forteguerra et Nicolai ser Pagani civium Lucanorum collegarum suorum absentium tunc ad hoc requisitorum et plurimum expectatorum. Qui etiam quattuor cives absentes sunt de numero dictorum civium super bailia et conservatione libertatis civitatis lucane prefate una cum prefatis dominis Anthianis et quolibet ipsorum insolidum sibi invicem consentientes et autorantes univoce utentes bailia sibi concessa per formam consiliorum lucani populi et comunis pro conservatione libertatis ac boni pacifici et quieti status lucane civitatis prefate, habitis primo inter se colloquio, consilio et tractatu ac deliberatione de infrascriptis omnibus faciendis pro se ipsis et vice et nomine lucani populi et comunis sibi in vicem ut permittitur autorantes ac dato primo et facto inter se partito ad pissides et pallocas ut moris est et obtento inter eos in secreto scrutinio secundum formam statutorum considerantes et animadvertentes pacta conventiones promissiones et obligationes hodie factas initas contractas per sapientissimum legum doctorem dominum Mactheum Gillii lucanum civem nomine lucani comunis et populi et in suo nomine proprio et quolibet altero ipsorum modorum et nominum pro tempore quinque annorum cum nobili et provido viro Gardo olim Bartholomei Coscii de nobilibus et de dono et patrimonio nobilium de Ripafracta pro se ipso et tamque sindaco et procuratore nobilium de Ripafracta et universitate ipsorum prout de ipsius Gerardi mandato dicitur contineri publico instrumento manu ser Salvadoris olim ser Baronis de Montecchio pisani civis notarii et notarii curie dictorum nobilium de Ripafracta scribe publici condito et facto d. I. a. MCCCLXXVIII indictione prima quarto nonas februarii secundum cursum et consuetudinem civitatis pisane contra utriusque partis vel alterius ipsorum bannitos et banniendos seu condempnatos seu condempnandos prout de ipsis obligationibus et conventionibus confederationibus et promissionibus contineri de infrascriptis publicis manu suprascripti ser Salvadoris et ser Nicolai condam Vannelli dello Strego lucani civis notarii et cuiuslibet seu alterius ipsorum notariorum factis et rogatis hodierna die. Et attendentes et cognoscentes expresse ipsa pacta et alia promissa et conventa per prefatum dominum Mactheum suo proprio nomine et comunis ut promittitur esse nec etiam utilia atque honestas pro lucano communi et populo ipsa pacta conventiones confederationes ac promissiones stipulationes penarum adiectiones et obligationes sic ut predicatur per dictum dominum Matheum dictis nominibus initas et firmatas ac firmata et inita ex nunc prout ex tunc confirmaverunt,

ratificaverunt et omologaverunt. Ita quod per comune et populum lucanum et homines et populus ipsius communis seu alium quecumque vice et nomine dicti communis agentem contradici non possit obici vel oponi quoquo modo directe vel indirecte. Promietentes prefati domini Anthiani et alii suprascripti et quilibet ipsorum pro se ipsis et vice et nomine lucani communis et singularium hominum et personarum eidem mihi Andree cancellario lucani comunis infrascripto tamque pro publice recipienti, et stipulanti vice et nomine dictorum nobilium quorum interest intererit seu poterit interesse se firma rata et conrata habere tenere et observare quecumque acta pacta gesta conventa promissa confirmata et obligata fuerint per prefatum dominum Matheum per se ipsum pro se et nomine lucani communis prefati se alterum ipsorum nominum et modorum et contra ea non facere, dicere vel venire pro quibus omnibus et singulis firmiter et inviolabiliter observandis ac tenendis obligaverunt dicti domini Anthiani et alii suprascripti et quilibet ipsorum totum populum et commune lucanum et omnia ipsius communis et populi bona presentia et futura nomine pignoris et ypotece. Acta fuerunt hec in civitate lucana in palatio quod dicitur de Cortina habitationis dominorum prefatorum Anthianorum et Vexilliferi cui a primo et secundo via communis a tertio curte a quarto domus lucani communis presentibus Aricio Hermanni et Necto Ghelli de Luca testibus ad hoc vocatis, habitis et rogatis. Ego Andreas condan Iusti ecc. (Archivio di Stato di Lucca. *Riformag. pubbliche*. Armario 43, n. 6, c. 31 e R. L. *Iurium*, f. 71 a tergo 73).

---

## DOCUMENTI

### SOPRA IL CONTADO DI VENTIMIGLIA

---

Non sono molte le carte che ci restano del Contado di Ventimiglia; per il che cogliamo di buon grado ogni felice congiuntura che ci si porge, per rendere di pubblica ragione quelle che l'affetto di colti conterranei ci ha conservato. Essendoci venuto alle mani (non ha molto) un volume manoscritto in foglio di documenti, di proprietà del Cav. Alessandro Guidi Tenda, estratti e autenticati dal suo antenato, notaro Gio. Batta Guidi, da apografi lasciati dall'erudito canonico Gio. Batta Lanteri di Briga, ci è parso debito di scegliere i primi otto, che